

NOVITA' BILANCIO DI ESERCIZIO 2016
CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA
PROBLEMATICHE DELLA VALUTAZIONE
DEI DERIVATI

BOLOGNA

7 OTTOBRE 2016

CONTRIBUTO ILLUSTRATIVO DEI DOTT.RI DOMINICI MARTINA E MAURIZIO

INDICE

Introduzione.....	1
1. I Regolamenti e le Direttive CE più importanti recepite dal 2003 al 2008.....	5
2. La value relevance	12
3. Il Decreto Legislativo n. 139 del 2015, le novità introdotte.....	14
3.1 Lo scopo del Decreto.....	14
3.2 Tre categorie di imprese	16
3.3 I principi trovano spazio nel Codice Civile.....	18
3.4 I nuovi criteri di valutazione	21
3.5 Lo Stato Patrimoniale.....	26
3.6 Il Conto Economico.....	31
3.7 La Nota Integrativa.....	33
3.8 Il Rendiconto Finanziario	36
3.9 I principi contabili nazionali aggiornati	40
4. I principi contabili internazionali.....	44
4.1 Rendiconto Finanziario – IAS 7.....	44

4.2 Il leasing – IFRS 16.....	46
4.3 Le attività immateriali – IAS 38.....	49
4.4 Gli strumenti finanziari – IAS 39	50
4.5 Valutazione del fair value - IFRS 13.....	54

INTRODUZIONE

Non si può dare una collocazione storica certa della nascita del bilancio di esercizio, sappiamo che esso ha avuto una funzione importante fin dai tempi antichi in quanto l'uomo ha sempre sentito il bisogno di tenere sotto controllo le variazioni del proprio patrimonio. Nel nostro ordinamento le norme che sono state introdotte per disciplinare il bilancio d'esercizio sono il Codice di Commercio del 1882, il Codice Civile del 1942, Codice Civile del 1942 integrato con la Legge 216/74, Codice Civile rinnovato dal Decreto Legislativo 127/91, quest'ultimo atto amministrativo rappresenta un primo passo verso quello che è stata, poi, l'adozione dei principi contabili internazionali dei bilanci di esercizio e bilanci consolidati delle società quotate. Negli anni che precedono il 1942, anno di emanazione del Codice Civile, l'unica fonte normativa era rappresentata dal Codice del Commercio del 1882, fonte che non disciplinava in maniera esaustiva il bilancio di esercizio, con il risultato che esso era un documento privo di informazioni rilevanti.

Dal 1942, con l'emanazione del Codice Civile, la rendicontazione d'impresa, assume un ruolo sempre più importante, si aprì verso l'ambiente esterno, vengono utilizzati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, vennero stabiliti i principi di redazione del bilancio e sottolineata l'importanza della veridicità, correttezza e chiarezza.

Dal Codice Civile del 1942 si sono susseguiti vari interventi normativi per rendere il bilancio un documento che potesse rappresentare in maniera fedele la situazione dell'azienda, vengono aggiunte voci, previsti metodi di valutazione, limiti, obblighi ecc.

Altro intervento importante è stato introdotto con il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 con il quale il legislatore italiano ha chiesto informazioni aggiuntive alle società quotate in mercati regolamentati italiani ed europei al fine di avere un quadro più trasparente e fedele delle situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle società in oggetto.

Dal 2003 al 2008 è stato un periodo di rapido fermento in quanto nell'ordinamento italiano vengono recepiti i principi contabili internazionali, in un quadro europeo in cui si sente la necessità di porre in essere un'armonizzazione contabile, necessità che nasce dalla forte globalizzazione. I Decreti Legislativi più importanti sono il D.Lgs. del 30 dicembre del 2003, n. 394, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 2001/65/CEE la quale disciplina il fair value e il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, con il quale vengono recepiti i principi contabili internazionali e stabilisce il ruolo e le funzioni dell'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC).

Sono tante le modifiche e le integrazioni fatte alla normativa contabile negli anni, il legislatore è intervenuto in tale materia sia per ottemperare alla armonizzazione contabile, sia per rendere i bilanci di esercizio documenti sempre più significativi e veritieri. Proprio in tema di significatività dell'informativa contabile si è concentrato lo studio della value relevance, ovvero la relazione che vi è tra variazioni di prezzo dei titoli delle società quotate e le informazioni che quest'ultime espongono nei propri bilanci di esercizio.

Gli studi in tema di value relevance iniziarono sin dagli anni '60 concentrandosi maggiormente sulla significatività del reddito espresso in Conto Economico, ma poi, negli anni, con "l'evoluzione" dell'economia, sempre più orientata al mercato, alla globalizzazione e inoltre al posto centrale che assunto il settore tecnologico, ove le imprese sono dotate più di capitale intangibile che fisico, la value relevance si è spostata in altri ambiti di ricerca, ovvero molti sono stati gli autori che hanno voluto esaminare la variazione dei prezzi dei titoli azionari in risposta, ad esempio, al passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali o in risposta alla sempre più marcata presenza delle risorse immateriali e delle spese in Ricerca e Sviluppo. Altri studi si sono spinti a sottolineare una relazione diretta tra i fattori istituzionali e i rendimenti delle azioni. Tutto ciò in un contesto e in una economia globalizzata ove gli investitori devono essere messi in una posizione tale da poter fare le loro scelte di investimento potendo attingere a più informazioni possibili, si tenga conto che tutte le società quotate sono tenute a pubblicare i Comunicati Price

Sensitive, un documento che ha, come scopo primario, quello di rendere pubbliche le informazioni privilegiate che possono avere un'influenza sul prezzo degli strumenti finanziari.

Il bilancio di esercizio è un documento fondamentale non solo all'interno dell'azienda, come succedeva nei primi anni del suo utilizzo, per aiutare la gestione e l'organizzazione dell'attività, ma ha anche una notevole un'importanza verso l'esterno. Grazie ad esso l'impresa può comunicare al mercato la sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, reperendo, ad esempio, fonti di finanziamento sottoforma di capitale di rischio o di debito.

Le informazioni contenute nel bilancio di esercizio sono di fondamentale importanza, esse sono capaci di influenzare il prezzo delle azioni dell'azienda e di conseguenza le scelte economiche degli investitori, tale relazione di notevole importanza, chiamata value relevance, è stata studiata nel corso degli anni. Gli studi si sono soffermati nel valutare quali, tra le informazioni desumibili dal bilancio esercizio, fossero più o meno value relevance, stabilendo quindi quali informazioni hanno una maggiore influenza sulle decisioni economiche degli investitori.

Le informazioni di bilancio hanno, nel tempo, una maggiore importanza data dall'integrazione, sempre più marcata, dei mercati. Un passo importante nell'integrazione e nella modifica del bilancio di esercizio è avvenuta nel 2015, anno di emanazione del Decreto Legislativo 139/2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE. Attraverso tale decreto la normativa italiana in materia contabile si è avvicinata con quanto previsto da alcuni principi contabili internazionali, come ad esempio la presenza del Rendiconto Finanziario quale documento obbligatorio del bilancio di esercizio, la possibilità di capitalizzare i soli costi di sviluppo o l'eliminazione dell'area straordinaria dal Conto Economico. Tale Decreto, le quali novità sono applicabili dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2016, ha introdotto novità di rilevante importanza, nell'ottica di fornire più informazione possibili, informazioni che devono essere rilevanti e di alta qualità.

Il bilancio di esercizio può, e in alcuni casi deve, essere redatto in base ai principi contabili internazionali. Tali principi, di derivazione anglosassone, sono generalmente accettati e fondamentali per quelle società che operano nei mercati globali.

L'importanza delle imprese nel tessuto economico sia locale, sia internazionale, ha dettato la necessità di avere un documento, il bilancio di esercizio, capace di fornire informazioni utili a tutti coloro che sono interessati alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese oggetto di valutazione.

1. I REGOLAMENTI E LE DIRETTIVE CE PIÙ IMPORTANTI RECEPITE DAL 2003 AL 2008

Le disposizioni in materia di bilancio di esercizio negli anni che vanno dal 2003 al 2008 hanno subito importanti cambiamenti in quanto l'Italia, paese membro della Comunità Europea, doveva uniformarsi ai principi contabili internazionali in modo tale che i bilanci delle società fossero comprensibili a livello mondiale. Tutto ciò fu un processo di armonizzazione contabile che coinvolgeva molti Paesi, in previsione del fatto che i confini nazionali del mercato dei capitali (ma anche dei beni e dei servizi) era ormai un confine diventato labile se non pressoché nullo, le liberalizzazioni dei mercati e delle economie era sempre più marcata e aumentarono i rapporti economici internazionali, aumentò il numero delle multinazionali e delle imprese che, pur non essendo multinazionali, avevano dei rapporti con il resto del mondo. Si era ormai di fronte alla globalizzazione, intensificata anche grazie allo sviluppo di tecnologie che permettevano lo scambio di informazioni in tempo reale. In questo quadro ormai evoluto dell'economia, l'informativa contabile delle società internazionali era ancor più importante, il mercato doveva essere messo nella possibilità di comparare e comprendere i bilanci delle società senza dover prendere a riferimento ogni singola normativa nazionale, fu così che presero piede i principi contabili internazionali.

A livello europeo le prime mosse verso questa armonizzazione contabile furono prese con le direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE recepite in Italia con il D.Lgs. 127/91. Con queste prime due direttive si fece il primo passo, ma non era ancora abbastanza, le nazioni europee privilegiavano ancora la propria normativa.

I principi contabili ai quali fece riferimento l'Europa erano i principi emanati dallo IASC, International Accounting Standard Committee, ad oggi conosciuto come IASB, International Accounting Board e, rispettivamente, i principi contabili internazionali vennero dapprima riconosciuti con la sigla Ias e successivamente con IFRS.

In Italia con il D.Lgs. del 30 dicembre 2003, n. 394¹, con il quale viene recepita la direttiva 2001/65/CEE, si fa un primo passo verso i principi contabili internazionali. Nell'art. 1, commi 1 e 2, dedicato ai bilanci di esercizio viene introdotto il concetto di *fair value* o valore equo relativo agli strumenti finanziari. Le società devono iscrivere in Nota Integrativa il fair value degli strumenti finanziari derivati e delle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value, per queste ultime doveva essere anche indicato il valore contabile. L'art. 1, comma 3, del Decreto spiega in che modo deve essere determinato il fair value, ovvero per i strumenti finanziari i quali hanno un mercato di riferimento il fair value è il valore di mercato, mentre per gli strumenti che non hanno un mercato di riferimento il fair value è determinato in base al valore di mercato che hanno i suoi componenti o il valore di mercato di uno strumento analogo. Qualora non fosse possibile determinarlo, neanche con quest'ultimo metodo, il valore di mercato di uno strumento finanziario, il fair value può essere identificato attraverso *modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati*. Il tema del fair value emerge, nello specifico, nello IAS 39.

Il Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6, art. 223-undecies, indica quali devono essere i bilanci che devono applicare le nuove disposizioni, ovvero, i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 devono attenersi alle leggi anteriormente vigenti, mentre i bilanci che si riferiscono agli esercizi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 potevano essere redatti seguendo le norme vigenti anteriormente o secondo le nuove disposizioni, infine per i bilanci che si riferiscono ad esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004 devono seguire le nuove disposizioni.

Il Regolamento europeo n. 1606/2002 mette in evidenza come fosse necessaria l'applicazione, obbligatoria, dei principi contabili internazionali da parte delle società che hanno strumenti negoziati in mercati pubblici e/o che redigono bilanci consolidati, al fine di arrivare a costituire un mercato dei capitali efficace ed efficiente. I principi contabili internazionali mirano ad ottenere un'informativa

¹ Entrato in vigore dal 1 gennaio 2005.

contabile trasparente ed affidabile. Tale Regolamento inoltre pone la possibilità agli Stati membri di prescrivere o autorizzare l'adozione di principi contabili internazionali per i bilanci di esercizio delle società quotate nell'Unione Europea e per le società non quotate che redicono il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio consolidato. L'art. 9 del suddetto Regolamento prevede che i principi contabili internazionali siano applicati dal 1° gennaio 2007 alle società che possiedono titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro o che hanno titoli ammessi alla negoziazione pubblica in un Paese terzo e che hanno già applicato i principi contabili riconosciuti a livello internazionale, ovvero gli US Gaap.

Importanti novità vengono introdotte dal Decreto Legislativo 28 febbraio del 2005, n. 38. Di notevole importanza sono gli articoli 9-bis e 9-ter² i quali prevedono, rispettivamente, il ruolo e le funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità e il suo finanziamento. L'OIC è stato fondato il 27 novembre 2001, l'esigenza è quella di avere un "ente" con le funzioni di emanare i principi nazionali contabili sui quali si basa la redazione del bilancio, nel rispetto del codice civile, di affiancare il Governo e il Parlamento nell'emanazione di norme contabili, essendo queste ultime molto tecniche ed infine contribuire alla elaborazione degli IAS in sede europea. L'OIC è indipendente, esercita le funzioni ad esso assegnategli in rispetto del proprio statuto. Analizzando nel dettaglio i principi contabili nazionali per la presentazione del bilancio di esercizio può essere sottolineato l'OIC 10, il quale raccomanda le società alla compilazione del Rendiconto Finanziario³, esso è inserito nella Nota Integrativa ed è un documento che si concentra nella esposizione delle disponibilità liquide e quali cause hanno determinato una loro variazione. Il Rendiconto Finanziario è uno strumento attraverso il quale la società espone la propria situazione finanziaria, e grazie ad esso gli stakeholder possono valutare in che modo vengono prodotte ed impegnate le disponibilità liquide, l'attitudine o meno della società di poter far fronte agli impegni finanziari di breve termine e la possibilità di autofinanziamento.

² Integrati successivamente dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

³ Documento obbligatorio, ai sensi dello Ias 1, per le società che adottano i principi contabili internazionali.

L'OIC 12 è invece dedicato ai documenti che devono formare il bilancio, ovverosia lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Tale principio viene applicato a quelle società che, nella redazione del bilancio di esercizio, applicano le norme previste dal codice civile.

Sempre con il Decreto Legislativo 28 febbraio del 2005, n. 38, il quale sancisce l'entrata in vigore nell'ordinamento italiano dei principi contabili internazionali, il legislatore recepisce la facoltà che è stata data dal Regolamento europeo n. 1606/2003, ossia, prevede l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali da parte:

- delle società quotate;
- delle società che hanno strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;
- delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
- delle imprese di assicurazione che redicono il bilancio consolidato o che redigono il bilancio di esercizio, solo se non quotate e non adottano il consolidato.

Mentre la facoltà di adottare i principi contabili internazionali viene data alle società non quotate e l'esclusione dall'adozione di essi riguarda le imprese di assicurazione non quotate e quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Per le società le quali è data o meno la facoltà di adottare i principi contabili internazionali, esse possono in alternativa, o obbligatoriamente nel momento in cui tale facoltà è preclusa, adottare la normativa contabile vigente interna all'ordinamento italiano.

Ci si è trovati di fronte ad uno spartiacque, da un lato le società che adottano i principi internazionali e dall'altra quelle che applicano le norme interne, in questo contesto è nata l'esigenza di realizzare un quadro omogeneo. Per realizzare tale omogeneizzazione furono modificate le direttive, recepite con D.Lgs. 127/91, con la direttiva 27 settembre 2001, n. 65/2001/CEE, recepita entro il 31 dicembre 2003 e la

direttiva del 18 settembre 2003, n. 51/2003/CEE i quali risultati ed obiettivi devono essere adottati entro il 31 dicembre 2004.

Per quanto attiene alla direttiva n. 65/2001, attuata nel nostro ordinamento attraverso il D.L.gs. 30 dicembre 2003, n. 394, si rifà a quanto già detto prima, mentre la direttiva 51/2003/CEE è stata recepita con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (entrato in vigore dal 2008). Quest'ultimo Decreto modifica ed integra la Relazione sulla gestione, prevedendo in particolare che gli amministratori non devono più indicare la situazione della società e l'andamento della sua gestione ma bensì provvedere ad esprimere in maniera esauriente ed "*equilibrata*" la situazione della società e del suo andamento. Inoltre, gli stessi amministratori, oltre che descrivere gli investimenti effettuati, devono sottolineare a quali rischi ed incertezze la società è esposta, in questa ultima fattispecie il legislatore si riferisce ai rischi ed alle incertezze che possono derivare dal mercato, il rischio Paese, i rischi di eventi naturali tali da pregiudicare l'attività della società e altri rischi ed incertezze a cui può essere soggetta la società. La novità più rilevante che si è avuta con il recepimento della direttiva n. 51/2003/CEE è l'indicazione, nella Relazione sulla gestione, degli indicatori di risultato finanziario, ovvero gli indicatori economici, come il ROI e il ROE, gli indicatori patrimoniali, ad esempio l'indice di copertura delle immobilizzazioni ed infine gli indicatori di liquidità. Gli indicatori di risultato finanziario possono essere integrati da indicatori non finanziari; scopo ultimo del legislatore è la chiarezza dei dati presentati in bilancio. Sotto questa ottica la Relazione sulla gestione assume un significato maggiore, è un documento che affianca il bilancio di esercizio e lo completa dal punto di vista informativo.

Con il Regolamento CE n. 1725/2003 l'Unione Europea approva tutti i 41 IAS⁴ e le 33 interpretazioni dello Standing Interpretations Committee (SIC). Nel procedimento di adozione degli IAS essi devono essere dichiarati idonei dalla Commissione Europea, devono rispettare il principio di veridicità e di correttezza.

⁴ Negli anni 2002 e 2003 alcuni IAS vengono superati in quanto sono state poste in essere delle modifiche.

Nel 2006 l'Unione Europea emana una nuova direttiva, ossia la direttiva 2006/46/CE, recepita con il Decreto Legislativo 3 novembre 2008, n. 173. Con questo intervento normativo viene integrato il contenuto della Nota Integrativa ove devono essere indicate: le informazioni relative alle operazioni con parti correlate e gli effetti degli accordi fuori bilancio. Per quanto riguarda le prime devono essere operazioni rilevanti o svolte non rispettando le normali condizioni del mercato, mentre per gli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale deve trattarsi di accordi che comportano rischi e benefici rilevanti. Tali informazioni vengono richieste in quanto esse possono avere un'incidenza importante nella situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, inoltre sono di notevole importanza per aiutare il lettore del bilancio a raggiungere una esaustiva comprensione. Altra novità, riguardante ancora la Nota Integrativa, è ravvisabile nel fatto che il Decreto inserisce, dopo il primo comma dell'art. 2427, un richiamo espresso ai principi contabili internazionali per quanto riguarda le definizioni di: *strumento finanziario*", "*strumento finanziario derivato*", "*fair value, parte correlata e modello e tecnica di valutazione generalmente accettata* per la valutazione di strumenti finanziari.

Vengono poi modificati i limiti per le società che possono adottare il bilancio di esercizio in forma abbreviata, ovvero un totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale non superiore a 4.400.000 euro e ricavi totali delle vendite e delle prestazioni non superiori a 8.800.000 euro. Altri limiti che vengono modificati sono quelli per la redazione del bilancio consolidato⁵, possono non redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano i 17.500.000 euro nel totale degli attivi dello Stato Patrimoniale e 35.000.000 per il totale delle vendite e delle prestazioni.

Il quadro europeo, o per meglio dire mondiale, dei principi contabili internazionali, è stato, ed è tuttora, modificato, integrato e disciplinato nella prospettiva di rendere il bilancio di esercizio delle società una fotografia sempre più fedele della situazione

⁵ Previsti inizialmente dal Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, ove nell'art. 27 disponeva che possono non redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano due dei tre seguenti limiti: dieci miliardi di lire per il totale degli attivi degli Stati Patrimoniali, venti miliardi di lire per il totale delle vendite e delle prestazioni e 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

economica, finanziaria e patrimoniale, in modo tale che il mercato possa leggere in maniera chiara le informazioni esposte in un documento sempre più importante vista la forte globalizzazione dei mercati finanziari e del sistema economico internazionale. Le informazioni, sempre più numerose, dettagliate e tecniche potrebbero comportare una lettura tutt'altro che agevolata del bilancio di esercizio, documento ormai destinato alla lettura dei soli esperti.

2. LA VALUE RELEVANCE

La value relevance è la capacità delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio di influenzare il valore di mercato della società quotata e quindi di determinare delle variazioni dei rendimenti e dei prezzi dei titoli quotati in Borsa, influenzando, inoltre, le scelte degli investitori.

Nel 2005, anno di passaggio dall'utilizzo dei principi contabili nazionali a quelli internazionali, la value relevance dell'informativa di bilancio è incrementata del 6%, facendo emergere come i bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS contengano informazioni più relevance rispetto ai principi contabili nazionali, anche se il reddito netto risulta essere il risultato economico più rilevante rispetto al comprehensive income.

Altro elemento cruciale sono le spese in R&S. Queste ultime, sia capitalizzate, sia imputate a conto economico, risultano non essere value relevance in quanto indicano la non possibilità da parte degli investitori di valutare i futuri benefici economici.

Uno studio italiano ha poi determinato la value relevance degli indicatori di bilancio, essi sono correlati positivamente, cioè sono significativi rispetto il valore di mercato della società quotata e le attese per gli investitori.

Infine, un elemento caratterizzante del valore di mercato delle imprese è risultata essere la struttura del mercato finanziario, una struttura mark oriented è più value relevance di una bank oriented.

L'analisi condotta evidenzia che i dati di bilancio e, quindi, le informazioni desumibili dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa sono value relevance ed hanno un ruolo centrale nelle variazioni dei valori di mercato delle società e nelle scelte degli investitori.

Un altro importante documento che, al di fuori del bilancio di esercizio, influenza il valore di mercato della società e le scelte degli investitori è il Comunicato Price Sensitive, essi sono documenti attraverso i quali le società sono tenute a pubblicare informazioni di natura privilegiata che possono influenzare i prezzi dei titoli azionari e quindi le scelte degli investitori.

Tutto ciò dimostra come le informazioni di tipo sia quantitativo che qualitativo, possano risultare significative nel mercato finanziario e spiegano il motivo per cui il legislatore è sempre molto attento nel disciplinare il contenuto informativo che i documenti pubblicati dalle società devono avere. Si deve tener conto che il mercato finanziario e il suo andamento sono fondamentali per l'intero sistema economico e questo ne è avvantaggiato in presenza di informazioni di maggiore qualità e significatività.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 139 DEL 2015, LE NOVITÀ INTRODOTTE

3.1 LO SCOPO DEL DECRETO

Con il Decreto Legislativo n. 139 del 2015⁶, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016, si recepisce la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013. La direttiva 2013/34/UE apporta delle modifiche alla direttiva 2006/43/CE e l'abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per ciò che concerne il bilancio di esercizio e quello consolidato delle società di capitali e altri soggetti individuati dalla legge, ovvero per la generalità delle imprese (esclusi gli *Ias adopter*). Le disposizioni del Decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016, non ci sono problemi per quelle società che hanno esercizi sociali che coincidono con l'anno solare, mentre per le società che, ad esempio, chiudono il loro esercizio al 30 giugno di ogni anno, le nuove norme in materia di bilancio di esercizio saranno applicate al bilancio chiuso al 30 giugno 2017.

Nella Relazione illustrativa del Decreto 139/2015 sono esposti gli scopi ultimi di tale modifica, vengono introdotti nuovi obblighi di trasparenza per quelle imprese che operano nel settore estrattivo e quello dello sfruttamento delle aree forestali, integra e modifica la normativa dedicata al bilancio di esercizio e consolidato, modifica le disposizioni dei conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, coinvolge anche la regolamentazione della revisione legale dei conti, infine, va a modificare l'ambito di applicazione per coloro che devono redigere il bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali.

Per ciò che concerne la modifica del bilancio di esercizio l'intervento ha avuto come scopo quello di integrare gli obblighi informativi in modo tale da rendere più evidente il rischio che risiede all'interno degli strumenti finanziari, sempre più sofisticati, che vengono scambiati nel mercato, quindi un primo effetto è quello che le società si troveranno a dover ottemperare ad adempimenti più complessi che portano ad avere una migliore informazione finanziaria. Inoltre vi sono novità che riguardano i principi

⁶ Accanto al DLgs 139/15 è stato pubblicato il DLgs 136/2015, quest'ultimo è stato emanato in attuazione della direttiva 2013/34 per la parte che riguarda i bilanci di esercizio, i bilanci consolidati e le relazioni delle banche e di altri istituti finanziari.

generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune voci, infine integrazioni e modifiche alle informazioni da dover esporre in Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Le modifiche effettuate attraverso il DLgs 139/15, che, ricordiamo, recepisce la direttiva 2013/14, vanno a riversarsi su alcuni articoli del Codice Civile relativi alla disciplina del bilancio di esercizio, nello specifico gli articoli coinvolti sono gli articoli che vanno dal 2423 al 2428, poi l'art. 2435-bis, art. 2435-ter, art. 2478-bis ed infine l'art. 2357-ter, ovvero le modifiche intervengono nei prospetti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale sia del bilancio di esercizio sia per quello consolidato.

La nuova normativa si applica alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo ed infine alle società in accomandita semplice nel momento in cui i soci sono società di capitali. Vengono inoltre individuate tre categorie di società, alle già due esistenti società ordinarie e semplificate, si aggiunge quella delle micro imprese; più l'impresa risulta essere piccola, maggiori saranno le semplificazioni per la redazione del bilancio di esercizio.

Una novità fondamentale introdotta dal Decreto è rappresentata dall'obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario come documento da allegare al bilancio, quest'ultimo diventa così composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione.

Altro aspetto da sottolineare risiede nell'art. 12 del D.Lgs. 139/2015, in tale articolo il legislatore ha voluto espressamente riconoscere un ruolo ufficiale e centrale all'Organismo Italiano di Contabilità, chiamato ad interpretare le norme contenute all'interno del decreto e quindi ad aggiornare i principi contabili nazionali con l'introduzione e l'aggiornamento degli OIC.

Le novità apportate sono molte, le società dovranno adeguarsi ai nuovi prospetti di bilancio e le informazioni che saranno disponibili sul mercato a partire dal 2016 sono maggiori e più dettagliate, si pensi ad esempio all'obbligo di redazione del

Rendiconto Finanziario, documento, fino ad ora, che, stando alla normativa contenuta nel Codice Civile, non era preso in considerazione quale parte necessaria del bilancio di esercizio.

3.2 TRE CATEGORIE DI IMPRESE

Con il D.Lgs. 139/2015 le categorie di imprese diventano tre: micro imprese, imprese semplificate e imprese ordinarie. Il legislatore per ogni impresa ha previsto una diversa disciplina di bilancio, quindi con obblighi di redazione diversi.

La nuova categoria, rappresentata dalle micro imprese, viene disciplinata dal nuovo art. 2435-ter del Codice Civile. L'impresa, per essere considerata micro, non deve aver superato, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale pari a 175.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350.000 euro ed infine dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 5 unità.

Per ciò che concerne le imprese semplificate i limiti vengono confermati, per cui: totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale pari a 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità ed infine si deve trattare di società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. Se l'impresa semplificata supera nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi due dei suddetti limiti essa diventa un'impresa ordinaria.

Appartenere ad una delle tre categorie comporta obblighi contabili diversi. Le micro imprese devono redigere solo lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico in forma semplificata, invece, le imprese semplificate, sono tenute a redigere lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, questi tre documenti presentano schemi e contenuti semplificati, infine, le imprese ordinarie, devono presentare il bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione.

Le semplificazioni fino ad ora descritte sono facoltative, ovvero, una impresa che ricade tra le micro imprese può decidere di non avvalersi delle semplificazioni e redigere un bilancio di esercizio più articolato, può ad esempio decidere di utilizzare le semplificazioni previste per la Nota Integrativa ma non anche di quelle del Conto Economico e di Stato Patrimoniale, o può, addirittura, non avvalersi di nessuna semplificazione.

Il legislatore europeo ha voluto delle semplificazioni degli obblighi informativi per le imprese che risultano essere di piccole dimensioni.

I limiti sopra descritti pongono in essere delle soglie per l'identificazione della grandezza delle imprese e determinano quali debbano essere i loro obblighi in materia di bilancio di esercizio. Molto importanti sono, in quest'ambito, i singoli elementi che devono essere presi in considerazione per determinare i limiti suddetti. Per quanto riguarda l'attivo dello Stato Patrimoniale esso deve essere la somma di tre elementi, ossia, crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata, poi si devono considerare le immobilizzazioni, l'attivo circolante ed infine i ratei e i risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti.

Poi abbiamo i ricavi delle vendite e delle prestazioni, essi devono essere determinati prendendo in considerazione la voce A1 del Conto Economico, escludendo tutto ciò che è compreso nella voce A.

Infine, i dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulta essere un valore medio ponderato per i giorni di impiego, ad esempio: *la società Alfa ha avuto assunti 5 dipendenti per 300 giorni, e 4 dipendenti per 65 giorni. La media di dipendenti occupati risulta: $(5 \times 300 + 4 \times 65) : 365 = 4,8$, il parametro non è superato.*

Le semplificazioni per le micro imprese e per le imprese che redigono il bilancio di esercizio in forma abbreviata non devono comportare una violazione nella rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Quindi chi può usufruire delle semplificazioni previste dal legislatore non deve incappare in violazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione

economica, finanziaria e patrimoniale, altrimenti, se così fosse, l'impresa deve redigere il proprio bilancio di esercizio senza potersi avvalere delle semplificazioni. Concentreremo la nostra analisi nella disciplina di bilancio di esercizio delle imprese ordinarie.

3.3 I PRINCIPI TROVANO SPAZIO NEL CODICE CIVILE

Il principio della significatività, e quindi della rilevanza, e la prevalenza della sostanza sulla forma trovano un loro spazio nel Codice Civile.

L'art. 2423 (Redazione del bilancio), oltre ad inserire il Rendiconto Finanziario come documento obbligatorio del bilancio, al comma 4 delinea che per ciò che concerne gli obblighi di valutazione, rilevazione, presentazione e informativa, essi possono non essere rispettati nel momento in cui la loro osservanza risulta essere irrilevante per una rappresentazione veritiera e corretta. In tema di rilevazione, presentazione, valutazione e informativa il principio della rilevanza diventa un criterio generale da dover seguire, quindi dal punto di vista applicativo sembra essere un principio di redazione.

Il principio della rilevanza non è in assoluto un nuovo principio nel nostro ordinamento, ma grazie al D.Lgs. 139/2015 esso trova una normativa ad hoc, diventa un postulato normativo, anche se già utilizzato in passato per la redazione del bilancio di esercizio.

In sintesi il bilancio di esercizio deve illustrare ed esporre solamente quei dati che hanno una significatività ed una rilevanza in bilancio e sulle possibili decisioni degli stakeholder.

Il legislatore ha preso al balzo il recepimento della direttiva 2013/34/UE per inserire il suddetto principio nel nostro Codice Civile, il motivo alla base di tutto ciò risiede nel fatto che nel bilancio di esercizio vi sono stime o previsioni e queste hanno portato alla necessità di garantire dati corretti, attendibili e ragionevoli. Nella stima o nella previsione è fisiologico incappare in errori, semplificazioni o arrotondamenti ma ciò non deve inficiare la significatività dei dati esposti in bilancio.

Nello stesso articolo in cui viene inserito il principio di rilevanza, ossia l'art. 2423, ricordiamo la presenza anche di un altro principio, la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Ecco quindi che in una stessa disposizione abbiamo i principi più significativi per la redazione del bilancio di esercizio, ove il principio di rilevanza è complementare a quello della chiarezza.

Tale intervento legislativo è andato ad impattare anche in Nota Integrativa, prima dell'intervento del legislatore il postulato della rilevanza veniva menzionato nelle singole voci del documento, ora, nel momento in cui la rilevanza e la significatività hanno trovato un loro spazio normativo autonomo, il loro richiamo non è più necessario e l'informativa da dover offrire in Nota Integrativa deve rispettare tali principi pur se non menzionati nelle singole voci che la compongono.

Prendiamo ad esempio l'art. 6, comma 9, lettera d) del DLgs 139/2015 il quale va a modificare l'art. 2427 c.c., esso dispone che al numero 10) dell'articolo prima citato le parole *se significativa* sono eliminate mentre al numero 22-bis) primo comma le parole *siano rilevanti e* sono anch'esse soppresse. Quindi l'introduzione di una regola generale ha fatto venir meno la necessità delle specifiche previsioni.

Il nuovo comma 4 dell'art. 2423 recita: *Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*

In questo modo il legislatore, inserendo una disposizione dedicata ai soli postulati, ha portato dei benefici per i lettori del bilancio.

Altro importante principio che ha trovato una sua autonomia normativa è la prevalenza della sostanza sulla forma. Esso, con il DLgs 139/2015, trova un suo spazio nell'art. 2423-bis c.c. che recita nel nuovo punto 1-bis) *la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o*

del contratto. Nel testo previgente tale previsione non vi era, ma nel comma 1 si poteva leggere che la valutazione delle voci doveva essere effettuata tenendo conto *della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*, formula, quest'ultima, abrogata dal Decreto in quanto ha suscitato varie interpretazioni che hanno portato ad utilizzare il concetto di destinazione ed è stata quindi sostituita dal sopra citato comma il quale specifica che la sostanza è riferita al contratto e all'operazione e non alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio.

La nuova formulazione derivante dal D.Lgs. 139/2015 era già prevista dall'OIC 11, ma esso non disciplinava in modo univoco la prevalenza della sostanza sulla forma, si limitava solo ad elencare alcuni casi.

Si ricorda che la prevalenza della sostanza sulla forma è già presente nei principi contabili internazionali.

Ciò che nel nostro ordinamento è rimasto escluso da questo affermato principio, e quindi dalla prevalenza della sostanza sulla forma, è il leasing finanziario. Esso continua ad essere contabilizzato alla stessa maniera, iscrivendo i canoni in Conto Economico e senza indicare tra le immobilizzazioni il bene oggetto del contratto, metodo di contabilizzazione prettamente italiano e basato sul metodo patrimoniale, mentre i principi contabili internazionali, nello Ias 17, stabiliscono che il leasing finanziario deve essere contabilizzato secondo il metodo finanziario, ovvero il bene deve essere iscritto nell'attivo del soggetto utilizzatore in contropartita della rilevazione del debito nei confronti della società di leasing.

Ma c'è una ragione per cui il legislatore europeo ha voluto escludere tale operazione dall'applicazione della prevalenza della sostanza sulla forma, in quanto tale operazione è oggetto di revisione anche in ambito internazionale e quindi ha preferito aspettare per poi procedere alla riforma della contabilizzazione del leasing finanziario.

Ora i principi appena descritti trovano una loro disciplina normativa nel Codice Civile, finalmente il legislatore ha messo un punto sul dibattito della prevalenza della

sostanza sulla forma e ha reso i principi della significatività e della rilevanza punti cardine per la redazione del bilancio.

3.4 I NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE

Con il D.Lgs. 139/2015 entrano a far parte della nostra normativa contabile nuovi criteri di valutazione: il costo ammortizzato, un diverso ammortamento per l'avviamento, il metodo del patrimonio netto per le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate e la valutazione al fair value per gli strumenti finanziari derivati.

Il Decreto, nell'art. 6, comma 8a) e 8g), modifica l'art. 2426, comma 1, 7, 8, ed introduce il costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati la cui prima rilevazione sia successiva al 1° gennaio 2016.

Viene fatto un rinvio ai principi contabili internazionali per ciò che concerne la definizione di costo ammortizzato, in altri termini si fa rinvio allo Ias 39 il quale stabilisce che il costo ammortizzato è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata nel momento della prima rilevazione, quest'ultima può essere fatta al netto dei rimborsi di capitale, oppure aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello di scadenza ed infine al netto di qualsiasi svalutazione effettuata per un deterioramento di valore⁷ o per inesigibilità. Il Decreto chiarisce che tale metodo di valutazione *permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione*. Gli interessi attivi e passivi vengono rilevati in base al rendimento effettivo e non più in base a quello nominale. Inoltre gli interessi attivi e passivi e i costi e i ricavi di transazione vengono ripartiti per l'intera durata dello strumento finanziario⁸.

Il costo ammortizzato, per quanto riguarda debiti e crediti, tiene conto del fattore temporale, quindi i debiti e i crediti che hanno scadenze superiori ai 12 mesi devono

⁷ Il deterioramento di valore si manifesta quando il valore contabile è maggiore del valore di realizzo.

⁸ Prima dell'introduzione della novità da parte del decreto i criteri di valutazione di tali elementi erano il costo e il valore di presumibile realizzo.

essere attualizzati quando non maturano interessi oppure hanno un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. Il fattore temporale non deve essere preso in considerazione per ciò che concerne i titoli in quanto essi, di norma, producono interessi che rispettano quelli previsti dal mercato.

I costi di transazione, come ad esempio gli oneri di perizia, vengono considerati nel calcolo del costo ammortizzato in base al metodo dell'interesse effettivo e quindi devono essere ammortizzati lungo la durata dell'operazione.

In sintesi il criterio del costo ammortizzato prevede che i crediti che sorgono dal 1° gennaio 2016 sono valutati con tale criterio tenendo conto del loro valore di presumibile realizzo e il fattore temporale, ed il criterio del costo ammortizzato viene utilizzato anche per le eventuali svalutazioni. Per ciò che concerne i debiti sorti dal 1° gennaio 2016 vengono assoggettati a tale criterio di valutazione che verrà utilizzato anche per le eventuali misurazioni successive, infine i titoli acquistati e iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie dal 1° gennaio 2016 vengono valutati con il costo ammortizzato, per i titoli che vengono iscritti in attivo circolante continuano ad essere utilizzati i criteri previgenti.

Il D.Lgs. 139/2015 nell'art. 12 stabilisce: *Il comma 2 fornisce indicazioni in merito all'applicabilità di alcuni criteri di cui all'art. 2426, primo comma, del codice civile, prevedendo che essi possono non trovare applicazione alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, quindi ciò che è già iscritto in bilancio al 1° gennaio 2016 può continuare ad essere assoggettato ai criteri di valutazione previgenti, ciò comporta che nel bilancio di esercizio vi saranno stesse voci valutate con due diversi criteri.*

Si sottolinea, inoltre, che anche i disaggi e gli aggi su prestiti devono essere valutati con il metodo del costo ammortizzato, ciò comporta l'eliminazione delle relative voci dallo schema di Stato Patrimoniale, nello specifico nella voce D) Ratei e risconti è stata eliminata la locuzione "con separata indicazione del disaggio su prestiti" e nella voce E) Ratei e risconti è stata eliminata la formulazione "con separata indicazione dell'aggio sui prestiti".

Con tale modifica alla normativa contabile italiana viene utilizzato un criterio di valutazione, il costo ammortizzato, già utilizzato dai principi contabili internazionali, in questo modo il legislatore europeo ha fatto un ulteriore passo verso l'armonizzazione contabile.

Un nuovo criterio di valutazione riguarda l'ammortamento dell'avviamento. Prima della riforma apportata con D.Lgs. 139/2015 l'art. 2426, numero 6, c.c. stabiliva che l'avviamento doveva essere ammortizzato in un tempo massimo di 5 anni, ed inoltre consentiva che esso potesse essere ammortizzato in un tempo più ampio⁹ stabilendo poi come limite massimo la durata per l'utilizzazione di questo attivo.

Dopo l'entrata in vigore del Decreto tutto ciò cambia. La nuova disciplina capovolge tutto e prevede che l'ammortamento dell'avviamento deve essere effettuato stimando la vita utile dell'avviamento, ma se ciò non risulta possibile il processo di ammortamento può durare un massimo di 10 anni. Quindi, in un primo momento, chi redige il bilancio di esercizio deve stimare la vita utile dell'avviamento, solo se ciò risulta di difficile valutazione si può effettuare l'ammortamento in un massimo di 10 anni. Il legislatore ha poi previsto che in entrambi i casi si deve dare spiegazione in Nota Integrativa, ovvero si deve spiegare come si è arrivati a stimare la vita utile dell'avviamento o il perché non si è riusciti a stimarla. Le nuove regole vengono applicate all'avviamento iscritto dal 1° gennaio 2016, quello già iscritto in bilancio prima di tale data continua ad essere assoggettato alla normativa previgente. Sempre in tema di avviamento vengono vietate le riprese di valore, infatti nella normativa previgente l'art. 2426 c.c. consentiva, per le immobilizzazioni che alla chiusura del bilancio di esercizio presentavano un valore durevolmente inferiore a quello determinato con i criteri ordinari di valutazione, l'iscrizione a tale minor valore, ma ciò non è più applicabile all'avviamento.

Altra importante novità in tema di valutazione riguarda le partecipazioni in imprese controllate o collegate, esse vengono valutate con il metodo del patrimonio netto.

⁹ Quest'ultimo arco temporale a disposizione per l'ammortamento dell'avviamento non era stabilito dal Codice Civile ma dai principi contabili nazionali, più precisamente dall'Oic 24 il quale stabiliva che non si potevano superare i 20 anni.

Nello specifico tali partecipazioni non vengono più iscritte in bilancio in base al costo, ma bensì la loro iscrizione avviene ad un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, tale valore deve essere rettificato dal valore dei dividendi distribuiti e valutato dopo che siano attuate le modifiche intervenute per ciò che concerne il bilancio consolidato. Se la partecipazione viene iscritta in bilancio per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto e il costo di acquisto risulta essere superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata è possibile attribuire il maggior valore nell'attivo e darne spiegazione in Nota Integrativa. Il maggior valore del costo d'acquisto rispetto al valore netto contabile della partecipazione può essere spiegato solo nel caso in cui la partecipata ha immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio a valori correnti superiori a quelli contabili, o ha un avviamento positivo, quindi il capitale economico è superiore al capitale di funzionamento o, infine, vi è una perdita di esercizio temporanea della partecipata.

Altro criterio di valutazione che è stato modificato riguarda i derivati di copertura e quelli speculativi che, fino al 31 dicembre 2015, dovevano essere indicati nelle note del bilancio di esercizio e, se rappresentavano delle passività probabili, venivano iscritti tra i fondi rischi e oneri¹⁰. Il D.Lgs. 139/2015, all'art. 6, comma 8, lettera h), modifica l'art. 2426 c.c. introducendo il comma 11-bis, in esso è contenuta la disposizione la quale prevede che i suddetti elementi devono essere valutati al fair value, anche se incorporati in altri strumenti finanziari. Vengono introdotti due diversi trattamenti contabili, ossia le variazioni del fair value degli strumenti finanziari derivati speculativi vengono imputate a Conto Economico ma, se il derivato è utilizzato come copertura dei rischi di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, l'eventuale variazione viene imputata ad una riserva di patrimonio netto non distribuibile che può essere positiva o negativa. La riserva potrà poi essere imputata al Conto Economico

¹⁰ Oic 31.

solo nella misura e nel momento in cui si verificano o si modificano i flussi di cassa dello strumento coperto o al manifestarsi dell'operazione programmata. Infine, se il derivato è a copertura di fair value, la variazione conseguente alla misurazione successiva va imputata a Conto Economico. Inoltre i derivati non devono più essere iscritti tra i conti d'ordine al loro valore nozionale.

Il diverso trattamento dipende dal fatto che se si è in presenza di derivati finanziari i quali vengono utilizzati a copertura di rischi derivanti dal fair value di elementi presenti nel bilancio, vi è la presenza di elementi da valutare nello stesso bilancio, se, invece, si tratta di derivati finanziari utilizzati a copertura di flussi finanziari futuri o a copertura di operazioni future non abbiamo elementi da valutare in bilancio perché la copertura del derivato è destinata a fenomeni che hanno una manifestazione futura.

Inoltre, il modificato art. 2426 c.c. indica come debba essere delineato il fair value, in prima battuta si deve fare riferimento al valore di mercato, nel momento in cui questo risulta di agevole individuazione, o, in alternativa, si può definire il valore di mercato attraverso quello dei suoi componenti o di uno strumento ad esso analogo, o, infine, il fair value, nel momento in cui non può essere determinato attraverso modelli e tecniche di valutazione generalmente accettate, si deve determinare attraverso un valore che può approssimare quello di mercato.

Questo nuovo trattamento degli strumenti finanziari derivati va a modificare la contabilizzazione dei derivati già presenti in bilancio, ossia quelli iscritti prima del 1° gennaio 2016.

Il legislatore europeo, e con il recepimento della Direttiva 34/2013 anche il legislatore italiano, hanno voluto armonizzare i criteri di valutazione di determinati elementi di bilancio ed avvicinarsi a quella che è la pratica internazionale contenuta negli Ias/Ifirs, tanto che l'art. 2426 c.c. fa un esplicito riferimento ai principi contabili internazionali per ciò che concerne la definizione di alcune voci come ad esempio strumento finanziario, attività finanziaria e passività finanziaria. Ciò consente di avvicinare e rendere il più possibile simile le informazioni desumibili dai bilanci

delle società europee a quelli che utilizzano i principi contabili internazionali, garantendo alle società stesse di potersi affacciare sul mercato internazionale.

3.5 LO STATO PATRIMONIALE

Il D.Lgs. 139/2015, in attuazione della direttiva europea, ha apportato modifiche allo schema di Stato Patrimoniale per ciò che concerne le azioni proprie, gli strumenti finanziari derivati, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, le operazioni con parti correlate e i conti d'ordine.

Le azioni proprie, in base alla normativa previgente, dovevano essere iscritte, in base alla loro destinazione, o nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra le Immobilizzazioni finanziarie e separatamente dalle altre partecipazioni, quindi nella voce B.III n. 4, oppure tra le Attività finanziarie che non rappresentano immobilizzazioni, quindi nella voce C.III n.5. Se l'iscrizione veniva effettuata in base alla prima modalità di contabilizzazione, ossia tra le Immobilizzazioni finanziarie, doveva essere accesa in contropartita, nel passivo e all'interno del Patrimonio Netto, una Riserva per azioni proprie in portafoglio (voce A.VI), la riserva era indisponibile e doveva rimanere iscritta in bilancio finché le azioni non fossero state trasferite o annullate. Tali metodi di contabilizzazione delle azioni proprie cambiano e vengono abrogati con l'entrata in vigore del DLgs 139/2015. L'art. 2357-ter c.c., al comma 3, va a disciplinare il nuovo trattamento contabile delle azioni proprie, modificando, in parte, lo schema di Stato Patrimoniale, e prevede che: *l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce di segno negativo*. È stato anche inserito un nuovo comma, il comma 7, all'art. 2424-bis c.c., il quale prevede che le azioni proprie sono iscritte in bilancio a diretta riduzione del Patrimonio Netto attraverso l'iscrizione di una riserva negativa, in particolare la voce corrispondente a tale rilevazione contabile è la B.X del passivo.

Quindi la nuova contabilizzazione delle azioni proprie non le vede più iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, ma a diretta riduzione del

Patrimonio Netto attraverso la costituzione di una riserva che ha segno negativo, seguendo quindi quanto previsto dallo Ias 32. Di tutto ciò se ne deve dare una adeguata informazione in Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Ciò che manca alla nuova norma è l'indicazione sul metodo di contabilizzazione degli utili o delle perdite derivanti dalla cessione di azioni proprie, ma, si può prevedere che, in linea con quanto previsto dai principi contabili internazionali, essi possano essere imputati direttamente a patrimonio, si aspettano comunque indicazioni più dettagliate dall'OIC. Dobbiamo comunque tener conto che l'OIC, nella Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali dell'ottobre 2015, suggeriva che le azioni proprie iscritte nell'attivo dovevano essere rilevate con segno negativo nel Patrimonio Netto, ciò che già era rilevato nel Patrimonio Netto, nella riserva per azioni proprie, doveva essere poi riclassificato nelle altre voci di appartenenza del patrimonio ed infine le variazioni delle azioni proprie darebbero luogo solo a variazioni del netto senza interessare gli utili e le perdite in Conto Economico.

Altro elemento dello Stato Patrimoniale assoggettato a modifiche da parte del D.Lgs. 139/2015 riguarda gli strumenti finanziari derivati. Guardando alla normativa prima del Decreto, il Codice Civile non esprimeva una disciplina specifica per la contabilizzazione di tali strumenti, si limitava a richiedere nell'art. 2427-bis c.c. delle informazioni da esporre in Nota Integrativa, inoltre per ciò che riguardava le variazioni di valore dei derivati e il loro valore complessivo essi non rientravano nei prospetti di bilancio in quanto si doveva rispettare il divieto di iscrizione degli utili non realizzati, solo nel caso in cui vi fosse una perdita probabile essa veniva iscritta nei fondi rischi. Ora la regola di contabilizzazione dei derivati cambia e ci si deve attenere alle disposizioni previste nell'art. 2426, numero 11-bis. Prima di tutto cambia la regola di valutazione dei derivati, essi devono essere iscritti in base al loro fair value, quindi tutti i derivati presenti nel bilancio delle società al 1° gennaio 2016 devono essere iscritti in base al loro fair value e devono emergere tra le attività o passività dello Stato Patrimoniale. Nello specifico all'interno dello Stato Patrimoniale sono state aggiunte delle voci atte ad ospitare l'iscrizione dei derivati, se il fair value

è positivo il derivato rappresenta un'attività finanziaria e deve essere iscritto, in base alla sua destinazione, o tra le immobilizzazioni, nella specifica voce B.III.4, o nell'attivo circolante nella voce C.III.5, in contropartita ci sarà una voce in Conto Economico, quest'ultima rilevazione non sarà possibile effettuarla nel caso in cui il derivato è di copertura di flussi finanziari attesi. Nel caso in cui il fair value è negativo il derivato viene iscritto nello Stato Patrimoniale come fondo per rischi ed oneri, nella voce B.3 del passivo e in contropartita il costo sarà rilevato in Conto Economico nella voce Rettifiche di valore. I derivati di copertura dei flussi finanziari futuri dovranno essere iscritti in una riserva di Patrimonio Netto, alla voce B.VII denominata Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, la riserva avrà in seguito una rilevazione in Conto Economico nel momento in cui si verificano o si modificano i flussi di cassa dello strumento coperto o dell'operazione coperta.

Con tale nuova disciplina degli strumenti finanziari derivati le società dovranno identificare tra gli strumenti che hanno in portafoglio quali sono dei derivati, in quanto, come si è visto, essi comportano una variazione del Patrimonio Netto. Le società per identificare quali siano gli strumenti finanziari derivati dovranno attenersi alla definizione fornita dai principi contabili internazionali. Sempre nell'art. 2426, numero 11-bis predispone inoltre che devono essere evidenziati in bilancio gli strumenti finanziari derivati anche se incorporati in altri strumenti finanziari, e anche essi devono essere valutati al fair value. In sintesi la nuova disposizione normativa in materia di strumenti finanziari derivati prevede che i derivati stessi devono essere contabilizzati in base al loro fair value, si deve operare la distinzione tra i derivati di copertura e quelli di non copertura ed infine le variazioni del fair value vengono imputate a Conto Economico o a Stato Patrimoniale nel Patrimonio Netto in relazione al fatto che si tratti di derivato non di copertura o di derivato di copertura, tra questi ultimi si deve fare la distinzione tra la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, la cui eventuale variazione va imputata a Patrimonio Netto, e la copertura di fair value la cui variazione è invece

imputata a Conto Economico. Gli strumenti finanziari derivati trovano così una collocazione autonoma all'interno dello Stato Patrimoniale ed una loro disciplina.

Lo Stato Patrimoniale, dal 1° gennaio 2016, non ospiterà più i costi di ricerca e di pubblicità, ma rimarranno solo i costi di sviluppo alla voce B.I.2. La modifica apportata dal D.Lgs. 139/2015 elimina la possibilità di capitalizzare i costi della ricerca applicata e i costi di pubblicità, modificando quanto previsto dagli articoli 2424, numero 2 c.c. e 2427, numero 3 c.c. Nella normativa previgente i costi di ricerca venivano suddivisi in due categorie, ovvero ricerca di base, costituita da studi, esperimenti e indagini che non hanno una finalità definitiva ma che hanno una utilità generica, e i costi di ricerca applicata la quale si riferisce a studi destinati ad uno specifico prodotto o processo produttivo con la possibilità di realizzare uno specifico progetto. La ricerca di base non poteva essere capitalizzata e la sua rilevazione avveniva in Conto Economico, invece la ricerca applicata poteva essere capitalizzata e iscritta nello Stato Patrimoniale tra le attività. Per ciò che concerne lo sviluppo, ossia l'applicazione dei risultati di una ricerca o di altre conoscenze in un progetto per la produzione di prodotti e materiali prima della produzione commerciale o dell'utilizzazione, esso veniva capitalizzato e quindi iscritto nello Stato Patrimoniale insieme alla ricerca applicata. Con la nuova normativa la distinzione tra i costi di ricerca di base e i costi di ricerca applicata non viene più fatta ed anche i costi della ricerca applicata dovranno essere imputati a Conto Economico, stessa disciplina è prevista per i costi di pubblicità, mentre i costi di sviluppo vengono trattati come prima e potranno quindi essere capitalizzati in base alla loro vita utile, se quest'ultima non è possibile stimarla essi devono essere ammortizzati in un massimo di 5 anni. La criticità della nuova normativa in materia di costi di ricerca e di sviluppo risiede nella problematica di individuare il confine tra la ricerca e lo sviluppo, solo conoscendo tale confine si potrà capitalizzare la quota relativa allo sviluppo. I residui dei costi di ricerca applicata e dei costi di pubblicità ancora in fase di ammortamento che derivano dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 dovranno essere eliminati, per la modalità di eliminazione si attende il parere dell'OIC. Le conseguenze hanno un peso

notevole in quanto la modifica apportata in materia di costi di ricerca e di pubblicità e la loro imputazione a Conto Economico va ad appesantire i conti delle società e determinano la diminuzione del Patrimonio Netto.

Si è visto come fino ad ora molte delle modifiche sono state effettuate per rendere più trasparente l'informativa derivante dal bilancio di esercizio, come ad esempio la separata indicazione dei derivati, altro passo verso la trasparenza dell'informativa contabile riguarda i rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti, quindi con società che appartengono allo stesso gruppo e denominate consorelle. Il D.Lgs. 139/2015 ha inserito nello Stato Patrimoniale sia nell'attivo che nel passivo voci atte ad ospitare i rapporti prima citati. Più dettagliatamente nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra le Immobilizzazioni finanziarie alla voce B.III.1.d devono essere inserite le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti, tra i crediti, nella voce B.III.2.d, devono essere iscritti i crediti che la società ha verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Nell'attivo circolante sono indicati i crediti commerciali che si hanno nei confronti delle consorelle alla voce C.II.5 e le partecipazioni di breve durata che vengono inserite alla voce C.III.3-bis. Nel passivo dello Stato Patrimoniale tra i debiti, con la voce D.11-bis, vengono indicati i debiti verso le società sottoposte al controllo delle controllanti.

Le società consorelle sono società appartenenti allo stesso gruppo di cui l'impresa fa parte e in particolare sono le società controllate dalla controllante diretta e diversa dalle proprie controllate e le società controllate dalle controllanti indirette e diverse dalle proprie controllate. Prima di questa nuova disposizione normativa contabile i rapporti intrapresi con le consorelle venivano iscritti nelle voci Altri crediti, partecipazioni in Altre Imprese e Altri debiti, quindi non venivano indicate separatamente.

Dal 2016 le società che appartengono ad un gruppo e che intrattengono rapporti con le consorelle dovranno esporre nelle specifiche voci di bilancio le partecipazioni, i crediti, i debiti ed anche i proventi finanziari, quest'ultimi in conto economico, che derivano dalle operazioni effettuate. Il legislatore ha reso le operazioni infragrupo

più chiare ed evidenti, in modo tale di eliminare quelle operazioni che possono essere svolte all'interno del gruppo societario con lo scopo di trarre benefici in maniera non consona.

Infine, tra le modifiche apportate allo Stato Patrimoniale, abbiamo l'eliminazione dei conti d'ordine. Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato il comma 3 dell'art. 2424 c.c. il quale disponeva l'obbligo di presentare in calce allo Stato Patrimoniale i conti d'ordine, ossia le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendo le fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando poi separatamente le garanzie prestate ad imprese controllate e collegate, di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime ed infine gli altri conti d'ordine. Le informazioni che riguardano gli impegni, le garanzie e le passività potenziali che non risultano dallo Stato Patrimoniale devono essere fornite in Nota Integrativa.

Come si è potuto esaminare le modifiche intervenute riguardano le singole voci all'interno dello Stato Patrimoniale, lo schema rigido è rimasto lo stesso, ma le informazioni risultanti da tale documento sono più dettagliate e specifiche.

3.6 IL CONTO ECONOMICO

Anche il Conto Economico è stato oggetto di modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 in attuazione della direttiva 2013/34. Le modifiche riguardano l'eliminazione delle poste straordinarie, l'introduzione di voci destinate ad ospitare i valori dei derivati e voci che accolgono le operazioni con le imprese consorelle.

La novità più significativa è l'eliminazione, prevista dall'art. 6 del Decreto, dell'aggregato E) del Conto Economico, per cui è stata eliminata quella parte dedita ad ospitare i proventi e gli oneri straordinari. L'eliminazione della parte straordinaria in Conto Economico è accompagnata dall'introduzione di una maggiore informativa da dover esporre in Nota Integrativa, in quanto in quest'ultimo documento il Decreto ha previsto l'esposizione di importi e la natura di singoli elementi di ricavo o di costo che hanno identità o incidenza eccezionali. Con l'eliminazione dell'aggregato E) le voci appartenenti prima all'area straordinaria devono essere riclassificate per natura

nelle classi A), B), C) e D), ossia, rispettivamente, Valore della produzione, Costi della produzione, Proventi ed oneri finanziari e Rettifiche di valore di attività finanziarie.

Altra modifica che ha interessato il Conto Economico è intervenuta nell'aggregato D), non più denominato Rettifiche di valore di attività finanziarie, bensì Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, inoltre, all'interno di questo aggregato, trovano spazio le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari derivati iscritti al fair value. Si ricorda che, se lo strumento finanziario derivato è soggetto a variazioni del fair value, le stesse devono essere imputate a Conto Economico, mentre se lo strumento finanziario derivato è utilizzato a copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario, oppure di un'operazione programmata, la variazione va imputata in una riserva positiva o negativa di Patrimonio Netto, poi tale riserva troverà collocazione in Conto Economico solo nella misura e nei tempi in cui si modificano o si verificano i flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione programmata.

Le modalità di iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri non sono state modificate. L'ultima modifica apportata al Conto Economico riguarda la classe C), quindi i Proventi e gli oneri finanziari. In quest'ultimo aggregato sono state inserite delle voci che accolgono i proventi da crediti o da partecipazioni derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

La direttiva 2013/34/UE, nell'art. 13, ha lasciato la facoltà agli Stati membri di poter scegliere due schemi di Conto Economico, ovvero la scelta poteva avvenire o tra uno di essi oppure lo Stato membro poteva decidere di sceglierli entrambi e di farne applicare uno dei due a particolari categorie di imprese o di lasciare libere queste ultime nell'adozione di uno o dell'altro. I due schemi di Conto Economico si distinguono dal fatto che, in uno prevale l'allocazione delle voci in base alla natura delle spese, mentre nell'altro prevale la funzione delle spese, il primo schema si avvicina di più a quello utilizzato nel nostro ordinamento, mentre, il secondo, è più conforme a quanto previsto dai principi contabili internazionali. Inoltre, sempre nel

sopra citato articolo, il legislatore europeo ha previsto la facoltà agli Stati membri di non adottare nessuno dei due schemi di Conto Economico, o per tutte l'impresa o solo per alcune categorie, ma di prescrivere l'obbligo di redazione di un rendiconto delle loro prestazioni, ferma restando la necessità che da tale rendiconto emergano le stesse informazioni fornite tramite i due schemi di Conto Economico previsti. Il legislatore italiano, trovatosi di fronte a tale scelta, ha deciso di mantenere inalterato lo schema di Conto Economico già utilizzato e previsto dalla normativa previgente.

3.7 LA NOTA INTEGRATIVA

Anche la Nota Integrativa è stata oggetto di intervento nel D.Lgs. 139/2015. Le modifiche apportate a tale documento sono dovute dall'introduzione di principi generali in tema di redazione di bilancio, come ad esempio la rilevanza, ed inoltre sono state aggiunte nuove informazioni da dover esporre.

La Nota Integrativa è un documento di fondamentale importanza per illustrare e spiegare quanto esposto nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, in modo tale che il lettore del bilancio di esercizio non interpreti in maniera fuorviante i dati esposti negli ultimi due documenti sopra citati, questa caratteristica della Nota Integrativa ha avuto un suo risvolto sulla riforma contabile, la quale, tramite il DLgs 139/2015, ha specificato che le informazioni relative allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico devono essere esposte in Nota Integrativa secondo l'ordine che le stesse voci hanno nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Inoltre la Nota Integrativa è un documento sempre più importante per le società per l'accesso al credito bancario. Essa rappresenta un documento di fondamentale importanza che accompagna i vari indici calcolati dagli istituti di credito per delineare il profilo di rischio della società stessa.

La prima modifica apportata all'art. 2427 c.c., articolo dedicato alla descrizione normativa della Nota Integrativa, riguarda il comma 3), in precedenza esso conteneva informazioni riguardo la composizione delle voci Costi di impianto e ampliamento, e Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, ma con l'intervento legislativo si è visto che i

costi di ricerca e di pubblicità non possono più essere capitalizzati, ragion per cui in Nota Integrativa dovranno risultare solo le informazioni relative ai costi di sviluppo.

Il principio della rilevanza in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, divenuto un principio che ha una sua definizione nel Codice Civile, ha comportato delle modifiche nel documento esaminato, in particolare al numero 7) sono state eliminate le parole “quando il loro ammontare sia apprezzabile”, al numero 10) le parole “se significativa” sono soppresse ed infine al numero 22-bis) le parole “siano rilevanti e” sono eliminate, fermo restando l’obbligo da parte delle società di descrivere in Nota Integrativa i criteri che hanno utilizzato per ottemperare al principio di rilevanza, ovvero di significatività.

L’eliminazione dei conti d’ordine dallo Stato Patrimoniale hanno comportato una modifica del numero 9) dell’art. 2427, in tale numero si deve ora fornire adeguata informazione in merito all’importo complessivo degli impieghi, delle garanzie e delle passività potenziali che non risultano dallo Stato Patrimoniale, si deve inoltre indicare la natura delle garanzie reali prestate, altre informazioni da indicare sono gli impieghi in materia di trattamento di quiescenza e simili, gli impieghi assunti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime e esse devono essere indicate in maniera separata.

Un’altra modifica della Nota Integrativa che rispecchia una delle modifiche apportate agli altri due documenti di bilancio è evidenziata al numero 13) dell’art. 2427 c.c., in particolare esso viene modificato in quanto la parte straordinaria prima presente in Conto Economico è stata eliminata, ciò comporta che in Nota Integrativa non si devono dare più informazioni riguardo ai proventi ed oneri straordinari, ma si deve dare informazione riguardo “l’importo e alla natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”. Si è in presenza di straordinarietà nel momento in cui i costi o i ricavi siano o di entità eccezionale o di incidenza eccezionale. Il problema dell’eccezionalità risiede nel fatto che un valore può essere di per sé eccezionale oppure presentare il carattere di eccezionalità per alcune società

e per altre no, tale quadro può essere influenzato o dalla dimensione dell'impresa, o dai volumi delle operazioni effettuate o dall'ambiente economico in cui opera.

Altra modifica riguarda il numero 16), art. 2427 c.c. Il legislatore italiano, in osservanza di quanto disposto da quello europeo, ha voluto rendere più limpidi i rapporti che intercorrono tra la società, gli amministratori e i sindaci. Nello specifico dal 1° gennaio 2016 le società sono obbligate ad esporre in Nota Integrativa l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti che vengono concessi agli amministratori e ai sindaci e devono essere espressi cumulativamente per ogni categoria, inoltre si devono dare informazioni che riguardano il tasso di interesse, le condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, gli impegni che sono stati assunti per loro conto sottoforma di garanzie prestate e si deve precisare l'ammontare per ogni categoria. I rapporti che possono intercorrere tra la società, gli amministratori e i sindaci sono di notevole importanza, ragion per cui essi devono essere desumibili dalla lettura della Nota Integrativa, in questo modo il lettore del bilancio di esercizio ne è a conoscenza e potrà effettuare le sue valutazioni con una maggior mole di informazioni.

Si esaminano ora le informazioni obbligatorie aggiunte dalla riforma contabile, contenute nei commi 22-quarter), 22-quinquies), 22-sexies) e 22-septies). Rispettivamente, nel primo comma tra i prima citati, viene chiesto di indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, tale informazioni era prima richiesta ma doveva essere esposta nella Relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, ora deve essere esposta in Nota Integrativa. Inoltre nella normativa previgente veniva richiesto di evidenziare solo i fatti avvenuti e non anche gli effetti, mentre dal 1° gennaio 2016 devono essere evidenziati anche questi ultimi. L'OIC 29, già in vigore prima della riforma, suggeriva di gestire i fatti accaduti dopo la chiusura del bilancio di esercizio come ha poi previsto il DLgs 139/2015, ovvero essi dovevano essere esposti anche in Nota Integrativa descrivendo i loro effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel secondo e terzo comma, tra i quattro che introducono nuove informazioni obbligatorie, il legislatore ha chiesto di indicare *il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.*

In ultimo il comma 22-septies) contiene informazioni circa la *proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.*

La Nota Integrativa è stata così modificata e integrata, restando un documento fondamentale e sempre più importante del bilancio di esercizio.

3.8 IL RENDICONTO FINANZIARIO

Ai sensi del modificato art. 2423 c.c. il Rendiconto Finanziario diviene un documento obbligatorio, accanto allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa, per quelle società che redigono il bilancio di esercizio in forma ordinaria. Bisogna tener presente che le società le quali redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali¹¹ già predisponavano questo documento prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015. La direttiva 2013/34 non prevede in modo esplicito l'inserimento obbligatorio del Rendiconto Finanziario nel bilancio di esercizio, ma consentiva agli Stati membri di inserire altri documenti di bilancio in aggiunta allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa, per quelle società che non rientrano nella definizione di piccole imprese o micro imprese. Il legislatore italiano, avendo la facoltà di scegliere, attraverso l'emanazione del D.Lgs. 139/2015, art. 6, comma 7, ha deciso di inserire tale documento e di renderlo obbligatorio. Prendendo tale scelta il legislatore ha privilegiato la qualità delle informazioni finanziarie, in quanto attraverso il Rendiconto Finanziario l'informazione finanziaria della società risulta essere migliore, gli aggregati finanziari che risultano dal prospetto sono in grado di evidenziare il fabbisogno monetario della

¹¹ Come previsto dallo IAS 1 e predisposto secondo il dettato dello IAS 7.

società e danno una descrizione di come essa gestisce i processi di raccolta e di impiego dei fondi.

Il Rendiconto finanziario, oltre ad essere un documento previsto dall'art. 2423 c.c., è disciplinato anche dall'art. 2425-ter c.c., il quale detta che dal Rendiconto Finanziario deve risultare, sia per l'esercizio in chiusura, sia per quello precedente (quindi ci deve essere la possibilità di comparare i dati tra i due esercizi), l'ammontare e la composizioni delle disponibilità liquide, i flussi finanziari che derivano dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, con separata indicazione delle operazioni con i soci.

Dalla norma emerge che l'obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario non riguarda solo l'esercizio che inizia dal 1° gennaio 2016, ma a causa dell'obbligo normativo il quale richiede la comparabilità dei dati che emergono dal documento con quelli dell'esercizio precedente, il Rendiconto Finanziario dovrà essere redatto anche per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ossia per l'esercizio precedente.

Essendo un documento obbligatorio del bilancio di esercizio, anch'esso soggiace alle clausole generali di correttezza, verità e chiarezza.

La funzionalità del Rendiconto Finanziario è fondamentale per i soci, il management e per il mercato, attraverso tale documento si può valutare l'equilibrio finanziario della società e la sua capacità di generare flussi, inoltre consente agli amministratori di ottemperare all'obbligo che deriva dall'art. 2381, comma 3, ovvero quello di elaborare i piani strategici tramite i flussi finanziari.

Inoltre con il Rendiconto Finanziario, documento nel quale vengono riepilogati i movimenti finanziari accaduti durante l'esercizio, si può osservare come l'attività operativa è stata in grado di generare o assorbire le risorse finanziarie e come la gestione degli investimenti e dei finanziamenti hanno influenzato la variazione delle disponibilità liquide.

Il Codice Civile non prevede degli schemi per il Rendiconto Finanziario, esso disciplina solo le regole e i principi generali. Le istruzioni per la redazione del Rendiconto Finanziario si possono trovare nell'OIC 10, principio contabile nazionale

dedito alla descrizione di come redigere tale documento. L'OIC 10 ha integrato l'OIC 12, quest'ultimo prevedeva la possibilità di formare il Rendiconto Finanziario o partendo dal capitale circolante netto o dalle disponibilità liquide, l'opzione dell'OIC 10 è ricaduta in queste ultime in quanto calcolare il capitale circolante netto non era un'operazione semplice e poteva rappresentare una grandezza incerta, quindi la grandezza da prendere come riferimento sono le disponibilità liquide, rappresentate, ad esempio, dalla cassa, depositi postali e bancari, ecc.

L'OIC 10 suggerisce di utilizzare, per la redazione del Rendiconto Finanziario, uno schema a scalare, tale schema non è un obbligo di legge, quindi le società obbligate a redigerlo possono utilizzare anche gli schemi a sezioni contrapposte o sovrapposte, sempre nel prima citato principio contabile nazionale viene indicato il contenuto e la struttura del documento, inoltre vengono date indicazioni circa la classificazione dei flussi finanziari.

Il Rendiconto Finanziario prende avvio da due Stati Patrimoniali consecutivi e dal Conto Economico di esercizio, poi i dati vengono rielaborati per integrare l'aspetto reddituale e patrimoniale.

L'OIC 10 prevede due metodi di rendicontazione, il metodo diretto o il metodo indiretto. Il primo metodo, ovvero quello diretto, ha un impatto maggiore in quanto, per isolare i movimenti di cassa nell'attività operativa, richiede che la contabilità sia provvista di campi specifici che saranno poi movimentati ad ogni registrazione. La redazione del Rendiconto Finanziario secondo il metodo indiretto prevede, invece, impatti minimi sul sistema contabile e amministrativo in quanto il flusso di cassa che viene generato dalla gestione operativa è una semplice somma algebrica tra il risultato dell'esercizio, gli elementi non monetari e la variazione di capitale circolante netto. Tale metodo risulta essere quello più adottato, data la sua semplicità. La differenza dei due metodi risiede sulla gestione del flusso reddituale.

L'esame del Rendiconto Finanziario sarà sviluppato in base all'utilizzo del metodo indiretto, quest'ultimo determina i flussi della gestione reddituale partendo dal risultato di esercizio, rettificandolo poi in funzione dei costi e ricavi compresi nella

gestione reddituale ai quali non hanno fatto seguito delle variazioni monetarie e quindi delle variazioni delle disponibilità liquide. In questo quadro si deve tener conto degli elementi di natura non monetaria, delle variazioni del capitale circolante netto che riguardano i debiti verso fornitori, i crediti verso clienti, le rimanenze, ecc.

Per elaborare il Rendiconto Finanziario i fatti gestionali vengono suddivisi in tre aree: i flussi derivanti dalla gestione reddituale, quelli derivanti dalla gestione degli investimenti ed infine i flussi generati dalla gestione dei finanziamenti.

Per ciò che concerne la prima area, ossia la gestione reddituale, vi rientrano le operazioni che sono riflesse in Conto Economico, esse rappresentano le fonti di finanziamento, più precisamente di autofinanziamento, e rappresenta il flusso più importante in quanto esprime la capacità dell'impresa di autofinanziarsi attraverso la sua attività caratteristica e quindi la possibilità di produrre flussi necessari per lo svolgimento dell'attività dell'impresa. Per il calcolo del flusso generato dall'area reddituale si deve tener conto dei flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione dei beni e dei servizi prodotti dall'impresa, si aggiungono poi i flussi finanziari che non possono essere inseriti nelle altre due aree. I flussi che derivano dai costi e dai ricavi espressi in Conto Economico sono fonti di finanziamento interne all'impresa. Dall'esame della gestione reddituale si può notare in che modo essa ha prodotto o assorbito risorse finanziarie e come le stesse siano state impiegate.

La seconda area, la gestione degli investimenti, riguarda le operazioni di acquisto o cessione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e le attività finanziarie non immobilizzate. Rientrano in questo ambito, ad esempio, la vendita dei fabbricati, impianti, macchinari, brevetti, titoli di Stato, obbligazioni, ecc. Nel momento in cui ad esempio l'impresa vende un'immobilizzazione, l'entrata di risorse finanziarie conseguente alla vendita verrà iscritta al netto dei crediti verso clienti, mentre se avviene l'acquisto di una immobilizzazione da parte dell'impresa l'uscita sarà iscritta al netto dei debiti verso fornitori.

Le minusvalenze e le plusvalenze andranno neutralizzate nella gestione reddituale.

La terza ed ultima area, quella relativa ai finanziamenti, riguarda operazioni volte ad ottenere o restituire disponibilità liquide sottoforma di capitale di rischio o di debito. I flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività finanziaria possono essere costituiti, ad esempio, da incassi generati dall'emissione di azioni o quote che rappresentano parte del capitale di rischio, pagamento dei dividendi, pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, incassi o pagamenti per l'emissione o il rimborso di prestiti obbligazionari, ecc. Nell'area relativa ai finanziamenti dovranno essere esposti separatamente i flussi finanziari che derivano dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

Infine, la somma dei tre flussi finanziari derivanti dalle tre aree metterà in evidenza la variazione netta delle disponibilità liquide avvenuta durante l'esercizio.

L'OIC 10, accanto a queste tre aree che generano flussi finanziari invita ad aggiungere altri flussi finanziari non rientranti nelle aree appena descritte in modo tale che si ha una rappresentazione migliore della situazione finanziaria.

Altra importante regola dettata dall'OIC 10, nel quale vengono dettagliatamente descritte quali debbano essere le variazioni da apportare partendo dall'utile di esercizio, riguarda il divieto di compensazione tra i flussi finanziari.

Grazie al Rendiconto Finanziario ora il lettore del bilancio può valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo, con essa si può desumere anche la loro solvibilità e liquidità nell'esercizio di riferimento e la loro evoluzione in quelli successivi.

3.9 I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI AGGIORNATI

Con il D.Lgs. 139/2015 il legislatore, all'articolo 12, numero 3, dà il compito all'Organismo Italiano di Contabilità di aggiornare i principi contabili nazionali in occasione della riforma contabile.

Si esaminano gli OIC più importanti ai fini di questo lavoro.

La prima consultazione pubblicata è avvenuta in data 7 marzo 2016 e riguarda l'OIC 15, per ciò che concerne i crediti, e l'OIC 19, per i debiti. Come si è affermato in

precedenza i crediti e i debiti devono essere valutati al costo ammortizzato. L'OIC 15 e 19 ribadiscono che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo o di estinzione. In particolare il credito è rilevato per la prima volta al valore nominale, includendo gli eventuali costi di transizione direttamente imputabili e al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni. Il costo ammortizzato può non essere applicato per quei crediti e per quei debiti i cui effetti sono irrilevanti, ovvero se i debiti o i crediti sono di breve durata, con scadenza inferiore ai 12 mesi, o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. Si è già detto che per la rilevazione del credito non risulta essere importante il solo costo ammortizzato ma anche il fattore temporale e il valore di presumibile realizzo. Per quanto riguarda il fattore temporale è necessario confrontare il tasso di interesse effettivo con quello di mercato, se il primo è diverso dal secondo, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato al fine dell'attualizzazione dei flussi finanziari futuri e determinare in questo modo il valore iniziale di iscrizione. L'OIC 15 per meglio spiegare il trattamento dei crediti propone un esempio, alla cui lettura si rimanda.

L'OIC 19 disciplina il trattamento dei debiti, esso sottolinea che per l'iscrizione degli stessi in bilancio si deve tener conto, oltre dell'esigibilità entro od oltre all'esercizio, anche i fatti e gli eventi contenuti nel contratto che possono andare a modificare la scadenza originaria, sempre che questi eventi si siano verificati entro la data di riferimento del bilancio. I debiti iscritti già in bilancio, ovvero quelli residui che sono già presenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 continuano ad essere rilevati in base al valore nominale, mentre quelli sorti dal 1° gennaio 2016 vengono iscritti in base alla valutazione effettuata attraverso il metodo del costo ammortizzato. Inoltre, sempre nell'OIC 19, viene stabilito che quei debiti commerciali che presentano una componente finanziaria rilevante e con una elevata dilazione di pagamento, senza la corresponsione di interessi passivi espliciti, devono essere divisi individuando e iscrivendo separatamente il costo di acquisto e la componente interessi.

Altra importante modifica in cui è intervenuto l'Organismo Italiano Contabile riguarda la nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nello Stato Patrimoniale. Il principio contabile nazionale dedicato a tale tema è l'OIC XX, in esso viene data la definizione di strumento finanziario derivato, quest'ultimo è caratterizzato dal fatto che non necessita un investimento iniziale, il suo valore varia conseguentemente alla variazione di un'altra variabile finanziaria e non specificata da una delle parti contrattuali, è regolato a data futura.

Altra definizione data è quello di derivati incorporati in altri strumenti finanziari, si tratta di contratti aventi natura mista, composti da uno strumento finanziario derivato e da un contratto primario che soggiace alle normali condizioni di mercato.

Nel primo citato principio contabile nazionale viene dato un elenco di quei strumenti finanziari che possono essere considerati come derivati, ad esempio forward e futures, opzioni, swap e derivati creditizi.

Inoltre la bozza di consultazione dell'OIC XX esplica in che modo i derivati devono essere contabilizzati e valutati. La loro valutazione deve avvenire al fair value sia nel momento della rilevazione iniziale, sia nel momento della chiusura di ogni esercizio.

Un altro principio contabile rinnovato dopo la riforma contabile è l'OIC 24. In tale principio contabile viene esaminata la diversa iscrizione nello Stato Patrimoniale dei costi di ricerca, pubblicità e sviluppo. Come si è precedentemente esaminato, dopo la riforma, possono essere capitalizzati i soli costi di sviluppo. Dal 1° gennaio 2016 l'iscrizione dei costi di ricerca e di pubblicità non può più avvenire nello Stato Patrimoniale, bensì in Conto Economico.

In particolare viene previsto dall'OIC 24 che i costi di pubblicità, qualora soddisfino i requisiti stabiliti nel principio contabile nazionale, quindi siano costi relativi ad operazioni non ricorrenti di cui la società ha la ragionevole aspettativa di ritorni economici futuri, possono essere capitalizzati all'interno dei costi di impianto e ampliamento, sommariamente in un periodo non superiore a cinque anni. Questa disposizione si applica solo a quei costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, ovvero che non sono di nuova iscrizione.

Altra peculiarità dell'OIC 24 risiede nel trattamento dei costi della ricerca applicata. Questi ultimi, per il D.Lgs. 139/2015, non possono più essere iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ma devono essere rilevati in Conto Economico. L'OIC 24 lascia invece aperto un piccolo spiraglio di luce, ovvero consente di inglobare tra i costi di sviluppo anche i costi della ricerca applicata capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore dello stesso OIC 24, ma solo nel momento in cui questi ultimi rispettino le condizioni previste per la capitalizzazione dei costi di sviluppo in aggiunta ad altre caratteristiche, ossia i costi di ricerca applicata per essere capitalizzati devono anche essere relativi ad un processo o prodotto chiaramente definito, devono essere identificabili e misurabili, il progetto deve essere realizzabile ed infine devono essere recuperabili, presentare cioè prospettive di reddito tali che i ricavi derivanti dal progetto riescano a coprire i costi sostenuti.

L'OIC 28 "Patrimonio netto" è stato revisionato in occasione della modifica intervenuta nella relativa voce presente nello Stato Patrimoniale. Il principio contabile nazionale è dedito alla disciplina della composizione del Patrimonio netto, della rilevazione delle voci in esso contenute e della loro eventuale movimentazione. Nello specifico la più importante novità riguarda l'iscrizione all'interno di tale posta della riserva negativa per azioni proprie detenute in portafoglio, viene esplicitato che nel momento in cui l'importo delle azioni proprie in portafoglio si riduce la parte corrispondente della riserva positiva residua si rende libera e può o essere distribuita tra i soci oppure portata in aumento di altre riserve. Altra riserva aggiunta al Patrimonio Netto è la "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". L'Organismo italiano contabile continua il suo lavoro preparando bozze di consultazione e lasciando aperto l'invito ad inviare commenti per la preparazione dei nuovi OIC in base alla riforma contabile avvenuta con DLgs 139/2015. Fino ad ora le bozze di consultazione pubblicate sono quelle appena esaminate e in aggiunta si ha: l'OIC 29, *Cambiamenti dei principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, l'OIC 16, *Immobilizzazioni materiali*, l'OIC 31, *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine*

rapporto, l'OIC 14, Disponibilità liquide, l'OIC 20, Titoli di debito, l'OIC 13, Rimanenze ed infine l'OIC 12, Composizione e schemi di bilancio d'esercizio.

4. I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

4.1 RENDICONTO FINANZIARIO – IAS 7

Il Rendiconto Finanziario è un documento che ai sensi dello IAS 1 è parte integrante del bilancio di esercizio, ma viene poi disciplinato dallo IAS 7.

Lo IAS 7 stabilisce che con esso si deve dare rappresentazione dei flussi di cassa avvenuti nell'esercizio, classificandoli per attività operativa, di investimento e finanziaria.

Per quanto concerne i flussi derivanti dall'attività operativa si fa riferimento a quei flussi che provengono dall'attività di produzione del reddito, come ad esempio incassi per vendite di beni e servizi o pagamenti ai dipendenti o per loro conto, nello IAS in esame viene fatto un elenco completo. La categoria dell'attività operativa è una categoria residuale, in quanto vengono iscritte tutte quelle poste che non possono essere comprese nell'attività finanziaria o di investimento, si pensi ai flussi dei titoli detenuti per essere poi rinegoziati, questi vengono equiparati alle giacenze acquistate allo scopo di rivenderle e così rientrano nell'attività tipica.

Le attività di investimento vengono indicate separatamente, in quanto sono spese sostenute con l'obiettivo di ottenere nel futuro ricavi e flussi di cassa positivi, in questa categoria troviamo iscritti i pagamenti o incassi per l'acquisto o la vendita di immobili, impianti, macchinari, attività immateriali e attività immobilizzate, pagamenti o incassi per l'acquisto o la vendita di partecipazioni, obbligazioni emesse da altre imprese o quote di joint venture, infine troviamo incassi e pagamenti dei contratti future, forward, opzioni e swap, facendo attenzione però a quelli detenuti per la negoziazione che, come detto, rientrano nell'attività operativa.

Nella terza categoria, attività finanziaria, vengono rilevati gli incassi per l'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale, pagamenti per acquistare o annullare azioni proprie, incassi per l'emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie,

certificati di investimento, prestiti, mutui ipotecari e altri finanziamenti di breve o lungo termine, il rimborso dei prestiti ed infine il pagamento della quota capitale relativa al leasing finanziario.

I flussi di cassa derivanti dall'attività operativa possono essere esposti utilizzando due metodi: il metodo diretto, con il quale vengono indicati gli incassi e i pagamenti lordi, e il metodo indiretto, quest'ultimo prevede che si effettuino rettifiche all'utile/perdita di esercizio in merito ad operazioni che non hanno causato flussi finanziari e di componenti del reddito che sono associati ai flussi derivanti dalle attività di investimento e finanziamento.

Il metodo diretto consente di fornire informazioni in merito ai futuri flussi di cassa, ma nonostante ciò è il metodo indiretto ad essere maggiormente utilizzato.

I flussi che vengono generati dalle attività di investimento e finanziaria devono essere indicati al lordo, solo alcuni elementi ben identificati sono esposti al netto di incassi e pagamenti, essi sono gli incassi e pagamenti per conto di clienti, quando questi riflettono maggiormente l'attività del cliente e non quella dell'impresa e gli incassi e i pagamenti per operazioni di breve durata, di elevato ammontare e veloce rigiro.

I flussi di cassa che derivano da interessi e dividendi pagati e ricevuti possono essere classificati sia nell'attività operativa, in quanto determinano il risultato di esercizio, ma nello stesso tempo possono essere classificati anche nell'attività finanziaria perché essi sono connessi alla ricerca di risorse finanziarie o di redditi per effettuare poi gli investimenti. Altri elementi particolari sono rappresentati dai flussi di cassa che derivano dalle imposte sul reddito, questi devono essere indicati separatamente e iscritti all'interno dell'attività operativa, ma nel momento in cui si può stabilire con certezza da dove derivano si possono classificare nell'attività di investimento o finanziaria.

Anche i flussi che derivano dagli investimenti in controllate o collegate sono oggetto di particolare attenzione, ovvero nel Rendiconto Finanziario devono essere esposti solo i flussi di cassa che si generano tra la partecipante e la partecipata, per esempio flussi di cassa generati da finanziamenti. Inoltre le partecipazioni in joint venture

consolidate devono essere inserite nel Rendiconto Finanziario in base alla quota proporzionale dei loro flussi finanziari, ma se le partecipazioni in questione vengono valutate con il metodo del patrimonio netto vengono riportati solo i movimenti di liquidità tra le due entità.

Infine, per quanto riguarda le disponibilità, esse devono essere indicate ed in concomitanza si deve redigere una riconciliazione tra gli ammortamenti inclusi nel Rendiconto Finanziario e le relative voci presenti nello Stato Patrimoniale. Inoltre si deve indicare se vi è la presenza di disponibilità di elevato ammontare ma che non possono essere utilizzate liberamente.

Anche nel nostro ordinamento, partendo dai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2016, vi sarà la presenza del Rendiconto Finanziario, un documento di fondamentale importanza per valutare i flussi finanziari futuri dell'impresa, come essa ha gestito le disponibilità liquide, come l'attività caratteristica dell'impresa riesca a rappresentare una fonte di autofinanziamento ed infine la propria solvibilità e solidità. È evidente come tutto questo rientri nel più ampio obiettivo dei principi contabili internazionali, ossia di rendere le informazioni di bilancio di alta qualità e significative ai lettori del bilancio di esercizio per assumere decisioni economiche.

4.2 IL LEASING – IFRS 16

Fino ad oggi era lo IAS 17 a disciplinare il leasing, esso è stato un principio contabile internazionale valido per oltre trent'anni, ma il Board si è reso conto che oramai non rispecchiava più il ruolo che il leasing ha all'interno della gestione di una entità, così il 13 gennaio 2016 è stato pubblicato l'IFRS 16, *Leases*, il nuovo principio contabile che va a sostituire lo IAS 17. L'IFRS 16 sarà applicabile dal 1° gennaio 2019, ma può essere applicato anticipatamente da quelle imprese le quali utilizzano l'IFRS 15 (Ricavi da contratti con clienti).

Come si legge sul sito dello IASB, il leasing è fonte di finanziamento flessibile, sempre più utilizzata dalle aziende, ma il vecchio principio contabile non rendeva di facile comprensione quali elementi erano incorporati in un leasing e quali no.

Da una indagine condotta dallo IASB risulta che le società hanno un valore di contratti di locazione per circa 3,3 trilioni di dollari, ed oltre l'85% di questi non vengono rappresentati in bilancio, questo perché il leasing finanziario è riportato in bilancio, ma il leasing operativo risulta solo tra le note del bilancio, tale quadro ha reso di difficile lettura la contabilizzazione del leasing all'interno delle aziende da parte degli investitori. Grazie al nuovo IFRS 16 tutti i contratti di leasing dovranno essere contabilizzati tra le attività o passività, migliorando così la comparabilità tra aziende ed aumentando la trasparenza dell'informativa.

L'IFRS 16 definisce il leasing come un contratto con il quale si trasferisce al cliente (locatario) il diritto di utilizzare un bene per un periodo di tempo, contrattualmente definito, in cambio di un corrispettivo. L'azienda deve valutare se i contratti posti in essere contengano o meno un leasing, per valutare ciò deve guardare se esso contiene il diritto del cliente a controllare l'uso di un'attività per un periodo di tempo.

Con l'IFRS 16 viene meno la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario, ogni contratto di leasing viene assimilato ad un contratto di leasing finanziario. L'effetto maggiore apportato dallo IFRS 16 è ravvisabile nel fatto che ci sarà un incremento delle attività locate e di passività finanziarie.

Più in particolare il nuovo principio contabile elimina, come detto, la distinzione tra leasing finanziario ed operativo, questa nuova visione del leasing va ad incidere maggiormente sulla contabilizzazione che dovrà effettuare il locatario, esso dovrà, secondo l'IFRS 16, rilevare nello Stato Patrimoniale le attività e le passività che derivano da tutti i contratti, senza effettuare la distinzione tra leasing finanziario ed operativo.

Le passività che derivano da un contratto di leasing devono essere valutate attualizzando i canoni futuri, tra le attività dovrà essere rilevato il diritto d'uso del bene con lo stesso valore utilizzato per l'iscrizione tra le passività. Successivamente all'iscrizione iniziale il diritto d'uso deve essere ammortizzato in base alla durata del contratto o, se minore, lungo la vita utile del bene oggetto del contratto. La passività iscritta sarà rimborsata con il pagamento dei canoni di locazione, per quanto concerne

la determinazione della passività si dovrà tenere conto solo della parte fissa dei canoni previsti nel contratto e dell'inflazione, le componenti variabili non devono essere prese in considerazione. Il tasso di attualizzazione che deve essere utilizzato è quello stabilito contrattualmente o il tasso di interesse del finanziamento marginale del locatario.

L'IFRS 16 prevede delle semplificazioni per quei contratti di leasing che hanno durata pari o inferiore ai 12 mesi o che riguardano i beni di modico valore, essi possono non essere rilevati tra le attività e le passività.

Per quanto concerne il locatore esso continuerà a contabilizzare l'operazione di leasing come fatto finora.

I contratti di leasing che sono già presenti nel bilancio delle imprese possono essere trattati in base a due modalità diverse. La prima vede un approccio retrospettivo completo, quindi si opera come se il nuovo principio contabile internazionale fosse in vigore da sempre, ciò comporta che gli effetti saranno applicati dal primo esercizio comparativo, mentre la seconda modalità prevede un approccio retrospettivo modificato, quindi i dati comparativi non vengono riesposti e gli effetti saranno evidenziati alla data di prima applicazione. Secondo questo ultimo approccio, qualora l'impresa ha già iscritto in bilancio un leasing finanziario, essa utilizzerà come saldi di apertura i valori di attività e passività che erano già contabilizzati, mentre se si è in presenza di un contratto di leasing operativo la relativa passività sarà valutata in base al valore attuale dei pagamenti residui, l'attività avrà lo stesso valore della passività.

In questo nuovo quadro l'impresa deve valutare se è di fronte a contratti di leasing o a contratti di servizio come definiti dall'IFRS 15. Per fare ciò l'impresa deve rispondere a una serie di domande, arrivando così a qualificare il contratto che ha. Deve prima di tutto verificare se nel contratto vi è identificato un bene specifico, se così fosse essa esamina se il locatario ne ottiene o meno i benefici economici, se il locatario ne ottiene i benefici economici, il locatore deve capire se è il locatario o meno a dirigere l'uso del bene, se la risposta è affermativa, ovvero se è il locatario

che dirige il bene oggetto del contratto allora esso è un contratto di leasing e sarà assoggettato ad impairment secondo quanto stabilito dall'IFRS 9.

Si ricorda che, nel nostro ordinamento, il D.Lgs. 139/2015 non ha introdotto novità per la contabilizzazione del leasing, in quanto si attendeva che la normativa trovasse una configurazione definitiva dai principi contabili internazionali, quindi, le novità introdotte da questi ultimi in materia di leasing porteranno ripercussioni anche nei principi contabili nazionali, si attendono commenti e pareri da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità.

4.3 LE ATTIVITÀ IMMATERIALI – IAS 38

Le immobilizzazioni immateriali vengono definite, dallo IAS 38, come attività non monetarie, identificabili e in assenza di consistenza fisica, inoltre, possono essere iscritte in bilancio solo quelle attività immateriali che sono identificabili, quindi separabili, con la possibilità di poterle vendere trasferire o scambiare, o che derivano da diritti contrattuali o altri diritti legali. Esse devono essere controllate da parte dell'azienda, vi deve essere la presenza di benefici economici futuri ed infine il costo (comprensivo dei costi/ricavi iniziali accessori), deve essere ragionevolmente stimabile. Se un'attività immateriale soddisfa tutti questi requisiti essa può essere rilevata nell'attivo della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, altrimenti deve essere spesa in conto economico.

Le attività immateriali possono essere iscritte al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore o al valore equo. Per quanto concerne la loro vita utile, se quest'ultima può essere definita l'attività immateriale è soggetta ad ammortamento, altrimenti, se la vita utile è indefinita, l'azienda deve applicare l'impairment test.

Tra gli elementi immateriali dell'entità le spese di ricerca e le spese di sviluppo hanno un trattamento contabile distinto. Le spese in ricerca, sia che si tratti di ricerca di base o di ricerca applicata, non possono essere capitalizzate, ma devono essere iscritte in conto economico nel momento in cui sono sostenute. Le attività di ricerca

sono quelle attività svolte con l'obiettivo di ottenere nuove conoscenze, per svolgere l'indagine, la valutazione e la selezione finale delle applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze, infine, possono essere delle attività condotte per ottenere, valutare e selezionare nuovi materiali, processi, progetti, sistemi o servizi.

Stesso trattamento contabile spetta ai costi di pubblicità, ovvero essi sono spesi in Conto Economico nel momento in cui sono sostenuti.

I costi di sviluppo, invece, possono essere capitalizzati, ma solo se l'azienda dimostri la fattibilità tecnica dell'attività immateriale, l'intenzione di completare l'attività immateriale per usarla o venderla, la capacità di venderla ed usarla, come l'attività immateriale riesca a generare benefici economici futuri, l'esistenza di disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo per completare lo sviluppo e per l'utilizzo e la vendita della stessa. Infine, l'azienda deve dimostrare che ha la capacità di valutare in modo attendibile il costo che può essere attribuito all'attività immateriale nel corso del suo sviluppo.

Per distinguere i costi di ricerca da quelli di sviluppo l'azienda deve avere al suo interno un sistema di controllo che sia in grado di distinguere le diverse fasi e i costi ad esse attribuibili.

La disciplina dei costi di ricerca e sviluppo e dei costi di pubblicità, così come dettata dallo IAS 38, è stata recepita in Italia attraverso il D.Lgs. 139/2015, decreto che si ricorda essere stato emanato in attuazione della Direttiva Europea 2013/34. A partire dal 1° gennaio 2016, quindi, i costi di ricerca e di pubblicità non possono essere capitalizzati, mentre i costi di sviluppo, se presentano determinate caratteristiche, possono essere capitalizzati.

4.4 GLI STRUMENTI FINANZIARI – IAS 39

Lo IAS 39, dopo aver stabilito il suo campo di applicazione, aver rinviato alla lettura dello IAS 32 per le definizioni di cosa sia uno strumento finanziario, attività e passività finanziaria, valore equo, ecc. e definito cosa sia un derivato, disciplina come gli strumenti finanziari devono essere contabilizzati e valutati.

Inoltre, il sopra citato principio contabile internazionale, prevede che le attività e passività finanziarie vengano riconosciute in bilancio e che siano rilevate per la prima volta in base al loro costo, pari al fair value. Successivamente gli strumenti finanziari vengono valutati al fair value o al costo ammortizzato in base alla categoria di cui fanno parte.

Le attività finanziarie vengono suddivise in quattro categorie: la prima contiene le attività finanziarie al fair value rilevato a Conto Economico, la seconda sono attività finanziarie disponibili per la vendita, la terza è rappresentata da attività finanziarie detenute fino alla scadenza e la quarta ed ultima categoria è rappresentata dai finanziamenti e crediti.

Le attività finanziarie al fair value rilevate a Conto Economico (strumenti finanziari at fair value through profit or loss, FVTPL) sono attività finanziarie acquistate a scopo di trading, i derivati, con esclusione di quelli di copertura ed infine le attività finanziarie che vengono iscritte inizialmente in questa categoria. Le attività acquistate a scopo di trading (Held for trading, HFT) sono quelle attività acquistate o contrattate con lo scopo di rivenderle o riacquistarle a breve termine, inoltre fanno parte di un portafoglio composto da strumenti finanziari che sono gestiti in modo unitario con l'obiettivo di realizzo nel breve periodo. Oltre al portafoglio finanziario HFT tale prima categoria comprende le attività designate al fair value¹² (attraverso la Fair value option, FVO) sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese. Il fair value è basato sui prezzi rilevati in mercati attivi, alternativamente sui prezzi forniti dagli operatori di mercato o su modelli di valutazione generalmente accettati nella pratica finanziaria. Le differenze riscontrabili tra il fair value e il valore contabile vengono iscritte a Conto Economico.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for sale), contenute nella seconda categoria, vengono valutate al fair value, le eventuali differenze rispetto al valore contabile vengono imputate, all'interno del patrimonio netto, ad una riserva di

¹² Gli strumenti finanziari che possono essere iscritti con la finalità di utilizzo della fair value option sono: le “coperture naturali”, gli strumenti finanziari strutturati e portafogli di attività/passività finanziarie gestiti internamente sulla base del fair value.

utili/perdite non realizzate. La valutazione di tali attività deve avvenire con la medesima modalità di quelle sopra descritte. In questa categoria rientrano tutte le attività che non possono essere classificate nelle altre categorie.

Per quanto concerne le attività finanziarie detenute fino a scadenza (Held to maturity, HTM), esse sono attività che hanno una scadenza fissa e pagamenti fissi o determinabili, quotate in un mercato attivo, ma non possono essere azioni. Si deve valutare l'intenzione e la capacità dell'impresa di detenere tale attività sino alla scadenza, la valutazione deve essere effettuata al termine di ogni esercizio. I titoli detenuti fino a scadenza vengono valutati al costo ammortizzato, svalutato per perdite durevoli di valore.

La quarta categoria, finanziamenti e crediti (Loans and Receivables), comprende attività finanziarie, che non siano derivati, caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili e che non sono quotate in mercati attivi. Lo IAS 39 prevede che i prestiti e i crediti devono essere valutati inizialmente al loro fair value, ma poi, successivamente, i crediti vengono valutati al costo ammortizzato se hanno scadenza superiore ai dodici/diciotto mesi, mentre per quelli con scadenza inferiore viene utilizzato il costo storico.

Lo IAS 39 prevede, quindi, quattro categorie di attività finanziarie, mentre per le passività ne determina due. Le passività vengono suddivise tra passività finanziarie al fair value con contropartita in Conto Economico e altre passività finanziarie. Nella prima categoria, fair value through profit and loss (FVTPL), vi sono le passività finanziarie che sono state contratte dall'impresa con il solo scopo di trarre un profitto dalle fluttuazioni del prezzo, e si suddividono a loro volta in due sottocategorie: passività detenute per la negoziazione (held for trading), valutate al fair value con imputazione a conto economico delle variazioni, e le passività designate al fair value (fair value option) con imputazione a Conto Economico.

L'altra categoria delle passività finanziarie contiene tutte quelle passività valutate con il metodo del costo ammortizzato (financial liabilities at amortised cost), è una

categoria residuale, ovvero accoglie tutte quelle passività finanziarie che non sono classificate al fair value con imputazione a Conto Economico.

Le classificazioni appena esaminate delle attività e passività finanziarie sono classificazioni che si basano sulla valutazione iniziale effettuata dall'impresa.

Lo IAS 39 presenta, come visto, una notevole complessità di classificazione degli strumenti finanziari e delle relative valutazioni, così, nel luglio 2014, lo IASB ha approvato l'IFRS 9¹³ "Strumenti finanziari", non ancora omologato in Europa ma già in vigore a livello internazionale.

Un aspetto centrale dello IAS 39 è la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati. Con il D.Lgs. 139/2015 viene recepita nel nostro ordinamento la stessa modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati stabilita dallo IAS 39. Il principio contabile internazionale prevede due classi di derivati, derivati speculativi e derivati di copertura, questi ultimi vengono poi suddivisi in derivati di copertura di *fair value hedge*, di *cash flow hedge* ed infine di *net investment hedge*.

I derivati speculativi, *held for trading*, vengono valutati al fair value e le variazioni sono imputate a Conto Economico. I derivati di copertura di *fair value hedge*, quindi a copertura delle variazioni di fair value dell'elemento coperto, devono essere valutati al fair value, con imputazione a Conto Economico e l'elemento coperto segue la contabilizzazione del derivato posto a sua copertura. Poi abbiamo i derivati di copertura di *cash flow hedge*, posti a copertura della variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad un rischio legato ad una attività o passività rilevata, quindi, ciò che è posto sotto copertura sono i flussi di cassa futuri. In presenza di tali derivati non vengono rilevati in bilancio i flussi di cassa futuri sottoposti a copertura, il derivato viene iscritto al suo fair value e le variazioni di quest'ultimo, se sono idonee a compensare i flussi di cassa futuri, vengono contabilizzate a patrimonio netto e poi stornate da questo e contabilizzate in Conto Economico nel momento in cui i flussi di

¹³ L'IFRS 9 continua a sostenere lo stesso scopo dello IAS 39, ovvero un'entità deve iscrivere nella situazione patrimoniale-finanziaria un'attività o una passività finanziaria solo nel momento in cui essa è parte contrattuale nelle clausole dello strumento e stabilisce le regole e la valutazione per le stesse.

Un punto di distacco dell'IFRS 9 rispetto allo IAS 39 è la nuova classificazione delle attività finanziarie, esse vengono suddivise unicamente in base al fatto che siano valutate al fair value o al costo ammortizzato.

cassa dello strumento coperto sono realizzati e contabilizzati in Conto Economico, altrimenti, se le variazioni di fair value del derivato non sono idonee a compensare il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri, vanno rilevate a conto economico.

Questa disciplina della contabilizzazione dei derivati è adottata dalle imprese italiane a partire dal 1° gennaio 2016.

4.5 VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE - IFRS 13

L'IFRS 13 è il principio contabile internazionale atto a definire il fair value, rappresenta un quadro di riferimento per la valutazione del fair value e richiede delle informazioni aggiuntive sulla valutazione. L'IFRS 13, omologato dalla Commissione Europea nel mese di dicembre 2012, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2013.

Il fair value è definito come il prezzo che si percepisce per la vendita di una attività, o il prezzo che si paga per estinguere una passività, in una operazione tra partecipanti al mercato alla data di valutazione. Il fair value è, quindi, una valutazione di mercato. Tale definizione del fair value, per quanto concerne gli strumenti finanziari, sostituisce quella precedentemente prevista nello IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”.

Prima di effettuare la valutazione, un'entità deve individuare le caratteristiche dell'attività/passività oggetto della transizione. Infine si deve distinguere se l'attività/passività è *stand alone*, presa a sé stante, o un gruppo di attività/passività.

La valutazione in base al fair value presuppone che l'attività/passività venga scambiata in una regolare operazione tra operatori di mercato alle corrette condizioni dello stesso, inoltre l'operazione di vendita di attività o di trasferimento di passività deve avvenire o nel mercato principale o, in assenza di esso, nel mercato più vantaggioso. Il fair value deve essere misurato da parte dell'entità nella maniera più comune. Gli operatori di mercato sono acquirenti o venditori e possono essere indipendenti gli uni dagli altri, informati sufficientemente per assumere decisioni di investimento, abili e motivati nell'effettuare la transizione.

Una volta definiti gli operatori di mercato, l'IFRS 13 fornisce indicazioni circa il prezzo. Il prezzo è quello ricevuto o pagato in una regolare operazione nel mercato principale alla data di valutazione e alle correnti condizioni di mercato, indipendentemente dal fatto che il prezzo possa essere o meno osservabile direttamente o che venga determinato con una tecnica di valutazione. Il prezzo non tiene conto dei costi di transizione in quanto essi non sono una caratteristica dell'attività/passività, mentre, i costi di trasporto, se l'ubicazione è una caratteristica dell'attività/passività scambiata, devono essere tenuti in considerazione nel prezzo di mercato qualora si sostengano.

Un'entità che deve valutare il fair value di una attività non finanziaria deve essere capace di ricavare dall'attività stessa benefici economici tramite il massimo e il migliore utilizzo. Quest'ultimo è un utilizzo dell'attività che deve essere fisicamente possibile, legalmente consentito e finanziariamente possibile.

Per quanto concerne la valutazione di una passività, finanziaria e non finanziaria, e di strumenti rappresentativi di capitale proprio si presume che essi vengano trasferiti alla data di valutazione, inoltre per quanto riguarda la passività il cessionario deve adempiere all'obbligazione, mentre per lo strumento rappresentativo di capitale il cessionario ne assume i rischi e gli obblighi da esso derivanti. Per determinare il prezzo di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale, se non vi è un prezzo di mercato osservabile, il fair value deve essere determinato utilizzando la stessa metodologia utilizzata dalla controparte che detiene l'elemento identico ma come attività. In questo caso la valutazione al fair value deve essere svolta tenendo conto del prezzo di mercato dell'elemento posseduto come attività, se disponibile, altrimenti si devono utilizzare altri input osservabili, come ad esempio il prezzo in un mercato non attivo, o, infine, utilizzando una tecnica di valutazione.

I prezzi delle passività devono essere rettificati in base al rischio di credito della controparte e si devono eliminare gli effetti di eventuali garanzie se non vengono trasferite con l'elemento oggetto della transizione. Inoltre, il prezzo di una passività

riflette anche il rischio di inadempimento, tale rischio si assume che rimanga uguale sia prima che dopo la transizione e include il rischio di credito.

Si precisa che quando viene acquistata un'attività o assunta una passività il prezzo è quello pagato per acquisire l'attività o percepito per assumere la passività, mentre il fair value di una attività o di una passività è il prezzo che si percepisce dalla vendita dell'attività o si paga per il trasferimento della passività. Da ciò deriva che un'impresa non vende necessariamente una attività al prezzo pagato per acquisirla e non trasferisce la passività al prezzo percepito per assumerla.

Il fair value è un valore basato sul mercato e per la sua determinazione si devono utilizzare tecniche di valutazione per le quali siano disponibili dati sufficienti, cercando di massimizzare l'utilizzo di input osservabili e minimizzando, al contrario, gli input non osservabili. Le tecniche di valutazione sono: il Market Approach, questa tecnica di valutazione si basa sui prezzi quotati o altre informazioni di mercato relative a strumenti identici o comparabili, poi si ha il Cost Approach, il metodo del costo, prende come riferimento l'ammontare necessario per sostituire la capacità di servizio di una attività, ed infine può essere utilizzata come tecnica di valutazione l'Income Approach, ossia il metodo reddituale, il quale converte gli importi futuri in importi correnti.

Per la valutazione del fair value si devono tenere in considerazione gli input, questi ultimi possono essere osservabili, basati su dati di mercato, o non osservabili, per i quali, quindi, non vi sono dati di mercato disponibili e si devono utilizzare le informazioni migliori che si hanno a disposizione.

L'IFRS 13 prevede una gerarchia del fair value a tre livelli, all'interno dei quali vengono classificati gli input delle tecniche di valutazione. Gli input di Livello 1 sono i prezzi quotati osservabili in mercati attivi (non rettificati) per attività e passività identiche, questa categoria di input rappresenta la valutazione del fair value più attendibile in quanto i prezzi sono espressione di transizioni che avvengono frequentemente e con volumi sufficienti atti a fornire informazioni rilevanti ed attendibili. Vi rientrano, a titolo di esempio, i titoli di debito governativi, i titoli di

debito corporate e i fondi aperti il cui fair value corrisponde, alla data di valutazione, al prezzo quotato in un mercato attivo. Poi abbiamo gli input di Livello 2, con i quali il fair value è determinato attraverso dati di input che divergono dai prezzi di mercato previsti dal Livello 1 ma che sono comunque osservabili direttamente o indirettamente. Nel Livello 2 troviamo, dunque, i prezzi quotati in mercati attivi o non attivi per strumenti simili, oppure dati diversi dai prezzi quotati osservabili, come ad esempio i tassi di interesse ed infine si hanno gli input avvalorati dal mercato. Vi rientrano, in tale secondo livello, i titoli governativi, i titoli di debito corporate e i titoli di capitale non quotati su mercato attivo e valutati attraverso dati osservabili di mercato o, ad esempio, i derivati finanziari OTC conclusi con controparti istituzionali e valutati attraverso dati osservabili di mercato. Nell'ultimo gradino della gerarchia si trova il Livello 3, al suo interno vi sono input non osservabili, questi riflettono le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo di mercato dell'attività o della passività. Un'impresa deve elaborare gli input non osservabili attraverso l'uso delle migliori informazioni disponibili. In questo ultimo livello possono rientrarvi i titoli di capitale e le passività finanziarie emesse e per le quali non esistono, alla data di valutazione, prezzi quotati in mercati attivi e quindi la valutazione deve essere effettuata tramite una tecnica basata su dati di mercato non osservabili.

In sintesi, la valutazione del fair value deve iniziare andando ad esaminare se vi è la presenza di prezzi quotati di strumenti identici in mercati attivi, se essi sono disponibili allora si è nel Livello 1, altrimenti se i prezzi non possono essere così desumibili l'impresa deve chiedersi se, pur mancando i prezzi quotati, vi è comunque la presenza di input significativi osservabili e se così fosse la valutazione del fair value avviene al Livello 2, altrimenti si procede al Livello 3.

Il fair value è un metodo di valutazione introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 139/2015, ed è utilizzato nei bilanci a partire dal 1° gennaio 2016 (cfr. art. 2426 c.c.).

